Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 | Roma — Venerdì, 13 luglio | Numero 165

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35

Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **1073** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 28 marzo 1915, nn. 356, 357, 358 e 359; il R. decreto 15 aprile 1915, n. 474; il R. decreto 29 aprile 1915, n. 540; ed il R. decreto 6 maggio 1915, n. 597, portanti modificazioni ed aggiunte alle leggi di ordinamento e di avanzamento nel R. esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — GIARDINO.

Visto, *Il guardasigilli* · SACCHI.

Il numero 1074 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 22 aprile 1915, n. 500, portante modificazioni alla legge 25 gennaio 1888, n. 5177, sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — GIARDINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1058 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 306, sul Collegio-convitto di Perugia per gli orfani dei sanitari italiani, modificata con la legge 2 luglio 1911, n. 725;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al regolamento approvato con R. decreto 30 gennaio 1902, n. 29, è sostituito l'unito nuovo regolamento per l'esecuzione della legge 7 luglio 1901, n 306, sul Collegio-convitto di Perugia per gli orfani dei sanitari italiani, modificata con la legge 2 luglio 1911, n. 725.

Detto regolamento sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 2 luglio 1911, n 725, sul Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia.

Art. 1.

Sono sottoposti al contributo obbligatorio di cui all'art. 2, lettera *e*), della legge 2 luglio 1911, n. 725, tutti i medici chirurghi, veterinari, farmacisti, i quali prestino nel Regno servizio sanitario alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Opere pie e di altri enti pubblici, legalmente riconosciuti, mediante retribuzione fissa sotto qualsiasi denominazione a carico di uno o più degli enti medesimi.

Art. 2.

Il contributo obbligatorio rimane unico anche nel caso in cui sanitario presti simultaneamente servizio presso due o più enti.

Se il servizio si effettua in diversi Comuni, il contributo è dovut nel Comune di residenza del sanitario stesso.

Art. 3.

Dal ruolo od elenco generale, da compilarsi dall'Ufficio sanità provinciale ai termini dell'art. 4 della legge 2 luglio 1911, n. 7 dovranno essere esclusi i sanitari dipendenti da Amministrazioni Stato e da queste stipendiati.

Le singole Amministrazioni centrali compileranno, entro il m di gennaio, apposito ruolo od elenco generale di detti sanitari su scorta degli organici aggiornati sino a tale epoca, con la indi zione del nome, cognome e qualifica dei singoli sanitari e d loro residenza, e copia di tale elenco dovrà essere trasmessa alla presidenza del Collegio-convitto di Perugia, non oltre il mese di marzo di ciascun anno.

Le Amministrazioni centrali, sulla scorta di detto elenco, provvederanno all'invio dei ruoli di variazione alle competenti Delegazioni del tesoro, in tempo perchè la ritenuta sugli stipendi possa effettuarsi non oltre il mese di giugno.

Le Delegazioni del tesoro effettueranno la ritenuta sugli stipendi dovuti ai singoli titolari in unica rata emettendo apposite quietanze di contabilità speciale, modello 80-*T*, le quali verranno commutate a fine mese in unico vaglia del tesoro a favore del Collegio-convitto di Perugia, sulla sezione di Regia tesoreria della città.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nello stesso periodo di tempo, effettuerà direttamente la ritenuta sugli stipendi dei propri sanitari, in unica rata, e ne curerà il versamento alle sezioni di Regia tesoreria delle diverse sedi presso le quali siano state operate le ritenute. Le somme versate saranno commutate in vaglia del tesoro a favore del Collegio-convitto, giusta le disposizioni del comma precedente.

Le Amministrazioni della guerra e della marina provvederanno al versamento dei contributi dovuti dai dipendenti sanitari a mezzo della Direzione dell'ospedale militare di Perugia e della Direzione di Commissariato militare presso il dipartimento marittimo di Venezia.

Art. 4.

I prefetti cureranno che gli estratti del ruolo od elenco generale dei sanitari, tenuti al contributo obbligatorio, dipendenti da Amministrazioni provinciali, comunali e da istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè dagli altri enti pubblici di cui all'art. 1, siano trasmessi rispettivamente col visto di esecutorietà, ai presidenti delle Deputazioni provinciali ed ai sindaci, nonchè ai presidenti degli enti anzidetti entro il mese di marzo di ciascun anno.

Copia dell'elenco generale dovrà entro il medesimo periodo essere trasmessa dalle singole Prefetture alla presidenza del Collegio-convitto di Perugia, nonchè alla Delegazione del tesoro della rispettiva Provincia, per la consegna alla sezione di R. tesoreria.

Art. 5.

L'invio degli estratti ai presidenti delle Deputazioni provinciali, ai sindaci ed ai presidenti degli enti pubblici di cui all'art. 1 costituisce le Provincie, i Comuni e gli enti stessi in debito dello intero ammontare degli estratti medesimi verso il Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari in Perugia.

Le Amministrazioni interessate dovranno curare il versamento delle somme poste a loro carico nella locale sezione di R. tesoreria in tempo utile perchè questa possa trasmetterle alla presidenza del Collegio-convitto, mediante vaglia del tesoro sulla sezione di R. tesoreria di Perugia, nel termine indicato dalla legge.

Con analoga procedura saranno spedite le somme versate od anticipate dagli esattori comunali e dai ricevitori provinciali ai termini dell'art. 5 della legge.

Contro gli estratti del ruolo le Amministrazioni interessate potranno ricorrere in conformità di quanto è stabilito nell'art. 12.

Art. 6.

Trascorso il mese di luglio, le Delegazioni del tesoro comunicheranno alle rispettive Intendenze di finanza un elenco delle Amministrazioni provinciali e comunali che non hanno versato o che hanno versato solo parzialmente le quote in carico, con la indicazione dei nomi dei sanitari, ai quali si riferiscono partitamente le quote inesatte, pei provvedimenti di cui all'art. 5 della legge.

Tracorso tale mese, la presidenza del Collegio-convitto, sulla scorta degli elenchi generali ad essa inviati, ai termini del primo capoverso dell'art. 3, dalle singole Amministrazioni centrali, comunicherà alle Amministrazioni medesime separati elenchi delle partite insolute, con la indicazione dei nomi dei sanitari a cui queste si riferiscono.

In caso di ritardo o di inadempienza nei pagamenti da parte degli altri enti pubblici di cui all'art. 1, le autorità competenti, su richiesta della presidenza del Collegio-convitto, adotteranno in confronto degli enti stessi i provvedimenti di ufficio consentiti dalle leggi vigenti.

Art. 7.

Quando per morte, emigrazione od altra causa un ente locale non possa rivalersi su un sanitario della quota anticipata in suo confronto, esso ne potrà chiedere lo scarico con domanda da presentarsi al prefetto della rispettiva Provincia non oltre il gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la riscossione. La domanda dovrà essere corredata dei documenti che comprovino la impossibilità della rivalsa. Il prefetto decide su tali domande entro il termine di due mesi, con provvedimento definitivo.

Decretato lo scarico, la presidenza del Collegio-convitto restituirà entro il termine di 15 giorni, dalla comunicazione del decreto all'ente interessato, l'ammontare delle quote relative.

Art. 8.

I contributi obbligatori a carico dei sanitari delle istituzioni pubbliche di beneficenza saranno versati dalla Provincia o dal Comune nel quale ha sede l'amministrazione, a seconda che si tratti di istituti che interessino più Comuni od un solo Comune.

Art. 9.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza per le quali, ai sensi di legge, saranno anticipate le quote di contributo da parte delle Amministrazioni provinciali e comunali, avranno l'obbligo di rimborsare tali quote alle Amministrazioni stesse entro il termine di un mese dalla data della richiesta, anche se non abbiano provveduto ad effettuare la ritenuta sugli stipendi dei dipendenti sanitari.

In caso di inadempienza, i prefetti, a semplice istanza delle Amministrazioni provinciali e comunali, provvederanno, ai termini dell'art. 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, a spese dell'amministrazione inadempiente.

Art. 10.

I contributi volontari saranno direttamente versati dai contribuenti presso la tesoreria del pio istituto entro il mese di giugno di ciascun anno.

Il ritardo nei pagamenti importa la sospensione e, quando sia protratto per oltre due anni, la decadenza dal diritto di fruire, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 luglio 1901, n. 306, dei benefici dell'ente.

Rimane, ad ogni modo, integra la facoltà per questo di valersi contro i morosi, per ottenere il pagamento dei contributi arretrati, della procedura speciale per la riscossione delle entrate delle Opere pie.

Art. 11.

Resta salvo alle Amministrazioni tenute all'anticipazione del contributo di disciplinare con norme di carattere interno le modalità per la ritenuta sugli stipendi dei propri sanitari, ai termini dell'art. 4 della legge 2 luglio 1911, n. 725.

Art. 12.

Contro il provvedimento di ritenuta il sanitario contribuente può ricorrere, per indebita iscrizione, al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla seguita ritenuta.

Allo stesso Ministero può ricorrere anche la presidenza del Collegio-convitto contro gli elenchi generali, per mancata iscrizione di determinati sanitari, entro trenta giorni dalla comunicazione avutane ai termini degli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Le decisioni ministeriali costituiscono provvedimenti definitivi.

Art. 13.

L'Amministrazione del Collegio convitto dovrà deliberare, ai termini dell'art. 23 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, il temporaneo deposito delle somme riscosse, ed il prefetto curerà che tale deposito sia effettuato nel minor tempo possibile.

Art. 14.

Ogni anno, dopo l'approvazione del consuntivo, gli avanzi di amministrazione disponibili e le altre somme, da destinarsi all'incremento del patrimonio del Collegio, saranno capitalizzate, giusta le norme portate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 15.

L'Amministrazione del Collegio-convitto dovrà ogni anno pubblicare un resoconto morale e finanziario della gestione dell'anno precedente e trasmetterne copia al Ministero dell'interno.

Art. 16.

Il Collegio-convitto fornirà alle prefetture gli stampati per gli elenchi generali dei contributi obbligatori e per gli estratti, ed alle Intendenze di finanza gli stampati occorrenti per i provvedimenti di cui all'art. 5 della legge.

Visto, d'ordine di S. A. R il Luogotenente Generale di S. M. il Re

Il ministro dell'interno: ORLANDO.

Il numero **1076** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 67 del regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione delle carceri e dei RR. riformatori, approvato con R. decreto 15 luglio 1909, n. 541;

Vista la tabella *B* annessa al regolamento predetto, nella quale sono elencate le località dove manca l'alloggio in natura pei funzionari indicati nel succitato articolo e stabilite le indennità da corrispondersi ai medesimi in luogo dell'alloggio, cui hanno diritto,

Ritenuto che nei fabbricati degli stabilimenti penali di Oneglia, Udine, Verona e Montesarchio mancano gli appositi locali per l'alloggio dei rispettivi direttori ed è quindi necessario comprendere tali località nella tabella suddetta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle località indicate nella categoria seconda della tabella *B*, annessa al regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1909, n. 541, sono aggiunte quelle di « Oneglia », « Udine » e « Verona » ed alle località indicate nella categoria ottava è aggiunta quella di « Montesarchio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1090 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le armi e le munizioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione da parte della « Società elettrica Riviera di Ponente ingegnere R. Negri », di una sottostazione elettrica di sezionamento e smistamento delle condutture ad alta tensione nel territorio del comune di Pietra Ligure (provincia di Genova).

Art. 2.

L'opera suddetta dovrà essere compiuta nel termine di mesi cinque dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

DALLOLIO.

Visto, *Il guardasigilli* · SACCHI.

Il numero 1091 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 7 della legge 20 novembre 1859, n. 3755, con cui si instituisce il Consiglio delle miniere e si dispone che questo debba essere composto di sei membri almeno ed otto al più, da nominarsi dal Re;

Visto il Nostro decreto in data del 31 dicembre 1915, n. 1973, con il quale il numero dei componenti elettivi del Consiglio venne ridotto da otto, come era in precedenza, al minimo consentito dalla citata legge, cioè a sei;

Considerato che tal numero minimo di componenti il Consiglio si è dimostrato troppo scarso per potere assolvere il grave compito al Consiglio affidato;

Sulla proposta del ministro di agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il numero dei componenti il Consiglio delle miniere da nominarsi dal Re, è portato di nuovo da sei ad otto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per le finanze a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re**, *in udienza del 14 giugno 1917, sul decreto Luogotenenziale n. 971, che approva il nuovo testo unico delle disposizioni relative alla imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra.*

(Ve i *Gazzetta ufficiale* n. 143 del 18 giugno 1917).

ALTEZZA!

La natura, e conseguentemente la giustificazione dello speciale tributo al quale si riferisce il decreto odierno, sono state già in modo perspicuo illustrate nella relazione premessa dal mio antecessore al R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, col quale il tributo veniva istituito: e di essa io ho appunto riprodotta la parte sostanziale nella relazione al decreto 31 agosto 1916, n. 1090: trattasi di un congegno adottato da tutti gli Stati belligeranti, e anche da taluni neutrali, per far partecipare sensibilmente agli oneri eccezionali derivanti dalla guerra quei cittadini e quegli enti i quali, non soltanto non hanno avuto dal conflitto europeo alcun disagio, ma hanno al contrario realizzato considerevoli profitti nell'esercizio di una industria o di un commercio. A taluni degli studiosi che dell'argomento si sono occupati è parso di vedere in questa imposta di guerra - per quanto ha tratto alle officine produttrici ed alle aziende somministratrici di armi, munizioni, approvvigionamenti occorrenti all'esercito - anche una specie di rappresaglia da parte dei Governi, i quali obbligati a subire prezzi altissimi, avrebbero cercato di riprendersi una parte della spesa, falcidiando il vantaggio dei loro contraenti: ma una simile concezione è a ritenersi meramente empirica: mentre invece non deve negarsi che insieme alla finalità economica e fiscale, devesi nel tributo riconoscere un carattere di provvidenza politica e sociale; dacchè è notorio come il prelievo a vantaggio dell'erario di una parte dei redditi eccezionali sia stato reclamato subito dalla coscienza pubblica, insofferente di così alti benefici lucrati da un certo numero di individui o di società nell'ora in cui le Amministrazioni statali e la grande maggioranza della popolazione si vedevano rincarare oltre ogni misura il costo delle cose necessarie.

Il nuovo tributo è stato diversamente organizzato nei diversi paesi: ma sarebbe qui inutile, se pur fosse possibile, un tentativo di comparazione: potrà invece interessare il renderci conto delle successive evoluzioni e specificazioni attraverso le quali esso in Italia è passato dalla sua istituzione ad oggi.

Il decreto 21 novembre 1915, n. 1643 (allegato *B*) fissava la materia imponibile così: « i nuovi redditi realizzati durante il periodo dal 1° agosto 1914 al 31 dicembre 1915 in conseguenza della guerra europea da commercianti, industriali ed intermediari, nonchè i redditi della medesima natura che nello stesso periodo hanno ecceduto quelli ordinari »; e stabiliva che essi dovessero sottoporsi non solo alla imposta già vigente di ricchezza mobile, mediante speciale accertamento, ma anche ad una sovraimposta straordinaria di guerra secondo determinate aliquote da applicarsi sul profitto superiore all'8 0/0 del capitale investito; e si occupava perciò di definire che cosa si dovesse intendere per reddito ordinario e per capitale investito.

Ben presto però si rese necessaria una determinazione per meglio stabilire che cosa dovesse intendersi per reddito nuovo o straordinario realizzato in conseguenza della guerra, e si ebbe così il decreto 23 dicembre 1915, n. 1893 dichiarante che « si presumono tali fino a prova contraria quelli comunque verificatisi per aumento di produzione o di commercio oppure per elevamento di prezzi posteriormente al 1° agosto 1914 ». Questa, non definizione, ma presunzione, molto opportunamente fissata, rappresenta il criterio direttivo seguito negli accertamenti, e fu sempre mantenuta senza alcuna variante; ed è pure riprodotta nell'attuale testo unico con una aggiunta integrativa reclamata dalla condizione di cose create dal prolungarsi della guerra; una aggiunta con la quale si am-

mette la presunzione di reddito realizzato in conseguenza della guerra anche se questa sia cessata, e sia stata stipulata la pace. La ragione di una simile aggiunta deve cercarsi - oltrechè nella considerazione economicamente incontrovertibile che la guerra potrà far sentire i suoi effetti di aumento nella produzione e nel costo delle cose per qualche tempo dopo la sua materiale cessazione - anche nella circostanza che via via si sono venuti estendendo i periodi di validità del tributo straordinario.

Il decreto istitutivo contemplava un unico periodo di tassazione dal 1° agosto 1914 al 31 dicembre 1915; ma poichè colla legge di bilancio 21 dicembre 1915, n. 1774, venne disposto che tutti i provvedimenti tributari sino a quel momento emanati dovessero avere effetto per gli esercizi 1915-916 e 1916-917, anche la sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra veniva ad essere estesa fino al 30 giugno 1917; perciò col già ricordato decreto 23 dicembre 1915, n. 1893, si provvide a fissare i termini per la dichiarazione, distinguendo i redditi in tre periodi di tassazione: dal 1° agosto 1914 al 31 dicembre 1915; dal 1° gennaio al 31 dicembre 1916: dal 1° gennaio al 30 giugno 1917. Fu col decreto 9 novembre 1916, n. 1525, che si sentì il bisogno di estendere l'efficienza del tributo a tutto l'esercizio 1917-918; nè chi consideri l'andamento delle cose, troverà eccessiva l'ulteriore estensione che si fa col decreto odierno a tutto l'anno 1918; ripartendosi così il tributo in quattro periodi, dei quali solo il primo già quasi completamente accertato abbraccia due anni solari, mentre ciascuno degli altri tre abbraccia una intera annata; il che, tra l'altro, rimuoverà la difficoltà che si sarebbe avuta volendo distinguere, nell'anno 1918, i redditi che commercianti e industriali avessero realizzati nel primo semestre, da quelli imputabili solo al secondo.

Le aliquote iniziali erano state tenute molto basse: del 10, 15 20, 30 0[0 per i commercianti e gli industriali sulle quote di profitto eccedenti rispettivamente l'8, il 10, il 15, il 20 0[0 del capitale investito; del 5, 10, 15, 20, 30 0[0, per gli intermediari, sulle eccedenze rispettivamente di 1, 5, 10, 20, 30 decimi oltre al reddito ordinario: ma già col decreto 31 agosto 1916, n. 1090 si sentì il bisogno di portare a 12, 18, 24, 35 0[0 le aliquote a carico degli industriali e commercianti, ed al 5, 12, 18, 24 e 35 0[0 quello a carico degli intermediari.

Fu in questa occasione che si volle risolvere espressamente la questione se nei redditi assoggettabili a sovraimposta dovessero comprendersi i redditi agricoli; era *jus receptum* che sì, dacchè i redditi agricoli, se realizzati da persona diversa da quella del proprietario della terra, pagano la ricchezza mobile, e la sovraimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra è stata ideata come una sovrapposizione appunto alla imposta ordinaria sui redditi di capitale e di lavoro: meglio era, checchè si potesse opinare nel merito, dichiararlo legislativamente; ma non potevasi nascondere la evidente ingiustizia derivante da un simile stato di cose, ingiustizia lumeggiata nelle mie relazioni ai decreti 31 agosto 1916, n. 1090, e 9 novembre 1916, n. 1525, a cui basta far quì riferimento: e si volle in qualche modo ripararvi, mantenendo immutate le aliquote originarie per i redditi agricoli, anche quando col secondo dei citati decreti essi per i periodi successivi a quello 1914-915 vennero quanto ai redditi di commercianti e di industriali raddoppiate da quelle che erano nel decreto istitutivo, mentre si aumentavano pure sensibilmente quelle per gli intermediari.

Più tardi, e cioè col decreto 24 maggio 1917, n. 894 venne poi adottato un altro provvedimento di giustizia nei riguardi degli agricoltori che si riuniscono per assumere le affittanze collettive o colonie di terreni: secondo la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 tali affittanze sono considerate agli effetti della imposta di ricchezza mobile come unico ente: questa norma non può dar luogo ad eccezioni per il tributo ordinario poichè l'aliquota di tassazione è proporzionale; ma nei rapporti della sovraimposta di guerra, che si applica con aliquota elevata o progressiva, risultava assolutamente vessatoria; infatti colla riunione dei proventi di tutti gli associati considerati come unico ente si può giungere a costituire un reddito importante; e allora un umile contadino pel solo fatto di coltivare la terra in unione ad altri compagni verrebbe gravato pro-quota da una imposta che falcidierebbe in gran parte quanto ricava dal suo lavoro manuale: l'inconveniente fu eliminato disponendosi che in tali casi l'accertamento del reddito agli effetti della imposta e della sovraimposta di guerra sia fatto in confronto di ogni singolo consociato; il che può importare nella grandissima maggioranza dei casi l'esenzione totale, non essendo tassabili di sovraimposta i redditi fino a L. 2500, giusta una savia disposizione del decreto istitutivo sempre mantenuto in vigore.

***

Grave e non sempre equanime dibattito si svolse nelle Associazioni di classe e sui giornali a proposito delle detrazioni da concedersi per spese di nuovi impianti o di trasformazioni d'impianti preesistenti.

Già il decreto 21 novembre 1915, n. 1643, aveva stabilito: « nella determinazione del reddito di guerra agli effetti della sovrimposta le agenzie tengono conto, come passività deducibili, delle svalutazioni ed ammortamenti eccezionali di speciali impianti fatti in contemplazione di forniture di guerra »: ma poichè tale enunciazione sommaria lasciava completamente al giudizio delle agenzie e delle Commissioni la determinazione dei criteri di ammortamento, si verificavano incertezze, sperequazioni e anche limitazioni non del tutto giustificate: fu pertanto giudicato opportuno dettare norme sicure e generali col decreto 18 gennaio 1917, n. 145, improntato ad una ben intesa larghezza anche per la ripartizione delle somme ammortizzabili nei vari periodi di tassazione.

Le nuove norme, colle occorrenti disposizioni particolareggiate, attuano questi criteri basilari: la somma complessiva da detrarsi a titolo di ammortamento è rappresentata dall'intiero costo degli impianti o delle trasformazioni diminuito del valore che essi avranno a guerra finita e che si presume non inferiore al 20 per cento; della somma complessiva da detrarsi la parte che rappresenta il maggior costo o sopraprezzo pagato in conseguenza del generale elevamento di prezzi verificatosi per lo stato di guerra, si deduce per intiero nel periodo di tassazione in cui la trasformazione o il nuovo impianto fu eseguito; la parte rimanente viene ripartita e dedotta in tutti o nei rimanenti periodi di accertamento. In analogia a queste disposizioni si stabiliva pure che nella determinazione del reddito straordinario delle navi mercantili acquistate dopo lo inizio della guerra europea si deducano, in tutti o nei rimanenti periodi di tassazione, i tre quarti del sopraprezzo pagato a causa della guerra stessa.

Con altra sensibile agevolazione fu concesso che dal reddito da assoggettarsi alla sovrimposta venga detratta la imposta ordinaria di ricchezza mobile che sul reddito stesso è dovuta. Questa disposizione era completamente nuova, poichè nei riguardi della imposta mobiliare ordinaria è pacifico che le imposte e le tasse non si deducono per la determinazione del reddito imponibile; e tale principio è, a stretto diritto, giusto, poichè imposte e tasse costituiscono una erogazione del reddito e non una spesa di produzione, mentre d'altra parte la questione non ha grande importanza, dato che l'aliquota d'imposta è relativamente lieve: per la sovrimposta invece le cui aliquote vanno ora, come si vide, dal 20 al 60 0[0 l'onere di dover pagare la sovraimposta sull'imposta riusciva particolarmente gravoso; donde l'opportunità della consentita detrazione.

E poichè mi è accaduto già di menzionare disposizioni relative ai redditi dell'industria navale, gioverà qui ricordare come il 10 agosto 1916, sotto il n. 1031, sia stato promulgato un decreto (esteso col decreto 6 maggio 1917, n. 783 anche all'esercizio dei velieri sia in legno che a scafo metallico) il quale pure non appartenendo specificatamente alla serie di quelli riferentisi alla imposta sui redditi di guerra, venne riportato per talune delle sue disposizioni nel primo testo unico (approvato col decreto 19 novembre 1915, n. 1565). Esso tra i molteplici provvedimenti a favore dell'armamento e delle

costruzioni navali comprende infatti la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile e dalla sovrimposta di guerra dei redditi che per tre o cinque anni vengano rispettivamente realizzati coi piroscafi acquistati all'estero o costruiti nei cantieri nazionali, purchè questi ultimi siano messi in effettivo esercizio entro il 31 dicembre 1918: (tale termine è stato poi portato al 31 dicembre 1919 col decreto 21 gennaio 1917, n. 238). Nell'inserire queste esenzioni nel nuovo attuale testo unico, si ebbe cura di riportare anche il precetto dell'articolo 8 di quel decreto stesso, secondo il quale i piroscafi ammessi al beneficio dell'esonero dai tributi debbono essere di intera proprietà dei cittadini italiani o appartenere a Società nazionali.

Ancora: dato il vertiginoso aumento verificatosi nel valore delle navi per effetto dello stato di guerra, fu d'uopo riconoscere che la parte del valore stesso che eccede quello *ante bellum* o il prezzo di acquisto o di costruzione delle navi, quando l'acquisto o la costruzione sia posteriore al 1° agosto 1914, costituisce un vero e proprio profitto dipendente dalla guerra: era quindi doveroso dichiararlo soggetto alla imposta e alla sovrimposta anche quando veniva realizzato colla riscossione delle indennità pagate dallo Stato per le navi, noleggiate o requisite, perdute per causa della guerra, e degli indennizzi dovuti da enti assicuratori in caso di sinistri. Tale tassabilità fu infatti dichiarata col decreto 18 gennaio 1917, n. 145, riformato da quello 10 giugno corrente, n. 945; e furono in essi dettate le norme per la sua sicura applicazione.

Allo intento di favorire lo sviluppo della marina mercantile venne inoltre coi medesimi decreti disposto che, impiegandosi in acquisto di navi estere da passare alla bandiera nazionale o in costruzione di navi nei cantieri nazionali tutto il ricavato della vendita di navi o tutto l'ammontare della indennità e dell'indennizzo di assicurazione riscosso in caso di sinistro, i relativi redditi di guerra vadano esenti dalla sovrimposta (da depositarsi però, senza frutto, alla Cassa depositi e prestiti in attesa dell'eventuale svincolo) quando contemporaneamente i proprietari o gli armatori investano una somma pari a quattro volte la sovraimposta che sui redditi stessi sarebbe stata dovuta.

Una deroga alle disposizioni contenute nel decreto 18 gennaio 1917, n. 145, circa la tassabilità delle indennità e degli indennizzi di assicurazione si rese opportuna. Essa riguarda il caso specialissimo di armatori esteri che abbiano noleggiate le loro navi, estere, pel trasporto di merci e di materiali occorrenti agli effetti della guerra e dell'approvvigionamento dell'esercito o della popolazione civile, e che abbiano ottenuto in via eccezionale di assicurarsi presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni: questi armatori si rifiutavano di effettuare i trasporti ove avessero dovuto sottostare alla nostra sovraimposta di guerra sulle indennità e sugli indennizzi da riscuotersi in caso di sinistri, mentre d'altra parte soggiacierebbero già a gravi imposte similari nei propri paesi; e al loro reclamo venne fatto ragione col decreto 24 maggio 1917, n. 894.

Infine nel decreto 10 giugno 1917, n. 945, venne dichiarato in via interpretativa che nella esenzione accordata dal decreto 10 agosto 1916, n. 1031, non sono compresi i redditi derivanti dalla vendita di navi: il che era necessario stabilire, perchè secondo un principio adottato agli effetti della imposta di ricchezza mobile, nel reddito relativo all'esercizio di navi mercantili si comprende anche l'utile eventualmente ricavato dalla vendita delle navi stesse: ma se nei riguardi della imposta ordinaria e nelle condizioni economiche normali è giusto che l'utile di esercizio delle navi comprenda anche l'utile della vendita, nei riguardi della straordinaria imposta di guerra e nelle eccezionali condizioni del mercato navale, che fanno salire i profitti per il trapasso delle navi a cifre colossali, sarebbe ingiustificato accordare una esenzione che non era, nè poteva essere, nella mente del legislatore il quale, col ricordato decreto 10 agosto 1916, n. 1031, si propose bensì di agevolare e di assicurare i traffici marittimi, ma non certo di favorire la speculazione di vendita delle navi.

***

Occorre ora brevemente dar conto delle altre variazioni, che attraverso i parecchi decreti ai quali il nuovo testo unico si sostituisce, si sono venute introducendo nella complessa materia, e che tutte, mediante opportuno coordinamento, ed ove fu il caso con qualche integrazione, vengono a costituire il Codice legislativo in tema di imposta e sovrimposta sui nuovi o straordinari redditi dipendenti dalla guerra.

Già nel secondo decreto, 22 dicembre 1915, n. 1893, si erano adottati provvedimenti per rendere più agevole e sicuro l'accertamento: così fu prescritto un termine speciale per le dichiarazioni da parte degli enti tassati agli effetti della imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, avendosi appunto riguardo all'epoca in cui i singoli bilanci vengono approvati. Furono poi conferite alle Commissioni provinciali e centrale tutte le facoltà d'indagine e di accertamento di cui agli articoli 37 e 43 della legge 24 agosto 1877, n. 4021: siffatta facoltà per il tributo mobiliare spettava alle Commissioni mandamentali e provinciali a cui è deferito l'esame di merito dei ricorsi, e poichè per la sovrimposta di guerra, che è in sostanza una addizionale alla imposta di ricchezza mobile, il giudizio di merito è dal decreto istitutivo deferito solo alla Commissione provinciale e alla Commissione centrale, era necessario che questi due collegi avessero uguali poteri.

Inoltre nel riprodurre il testo dell'art. 8 del decreto istitutivo circa la costituzione della Commissione provinciale, venne aggiunto che l'intendente di finanza avrà diritto a voto qualunque sia il numero dei votanti: prescrizione necessaria perchè, stabilita la opportunità di aggiungere alla Commissione ordinaria l'intendente di finanza per lo specifico contributo di competenza e di autorità attinente alle sue funzioni, tale intervento avrebbe potuto in moltissimi casi essere frustrato date le disposizioni dell'art. 22 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, secondo il quale le Commissioni deliberano in numero dispari, astenendosi, ove occorra, il componente meno anziano: e l'intendente sarebbe stato quasi sempre il meno anziano, dovendosi valutare l'anzianità della data di nomina nella Commissione. Siccome poi la sovrimposta di guerra è un tributo eccezionale e temporaneo, si volle chiarire che esso doveva applicarsi anche in confronto di quei contribuenti che in forza di leggi speciali sono esenti dalla ordinaria imposta di ricchezza mobile.

Da una indagine compiuta dopo trascorso il termine per le dichiarazioni riferibili al primo periodo di tassazione (termine già prorogato col decreto 17 febbraio 1916, n. 243) era venuto a risultare come, nonostante le gravi penalità e sopratasse comminate, fossero stati pochissimi coloro che avevano ottemperato all'obbligo di denunciare i nuovi o straordinari redditi, o quanto meno di presentare dichiarazioni attendibili o facilmente controllabili. Sorse perciò il bisogno di conferire alle Agenzie delle imposte maggiori mezzi e facoltà di indagini par procurarsi gli elementi indispensabili ad un accertamento equo e sicuro, tale cioè da potersi validamente sostenere negli eventuali giudizi dinanzi alle Commissioni amministrative. A tali necessità provvide il decreto 6 agosto 1916, n. 1039. Esso dispose che tutti indistintamente gli industriali e commercianti, siano essi privati o Società, hanno l'obbligo di esibire o di far ispezionare dalle agenzie delle imposte i registri commerciali in caso di opposizione agli accertamenti di ufficio o alle rettifiche, senza alcuna limitazione circa l'ammontare del reddito contestato; mentre nel decreto istitutivo il diritto a pretendere tale prova era attribuito soltanto alle Commissioni e per contestazioni riferentisi a differenze di reddito superiori alle diecimila lire.

Siccome peraltro per le Società azionarie gli agenti delle imposte avevano il diritto di procedere alla ispezione dei registri prima ancora di procedere all'accertamento e per qualsiasi reddito, così si ebbe cura di dichiarare che restavano, come restano, ferme le disposizioni scritte nell'art. 37, n. 5, della legge 24 agosto 1877, numero 4021, che tale diritto sanciscono, nello intento di evitare il pericolo che le nuove disposizioni potessero essere interpretate come limitative del diritto stesso.

Nel testo unico attuale parve però, dopo l'esperienza fatta per i

primo periodo, doversi innovare più radicalmente, nell'ammettere gli agenti alla richiesta ed alla visione dei libri di commercio senza che occorra l'esistenza della contestazione vera e propria, ma ogni qualvolta essi ne abbiano bisogno ai fini degli accertamenti e delle rettifiche sia verso privati che verso Società, bastando la cautela dell'autorizzazione volta per volta da parte dell'intendente di finanza: si toglie così tra l'altro l'ingiusta diversità di trattamento che era fatta ai privati nei confronti delle Società, e si pongono tutti i contribuenti ad un livello di eguaglianza quanto alla somministrazione delle prove agli effetti della tassazione. La resistenza opposta dai contribuenti all'azione dello Stato su questo speciale terreno dell'imposta straordinaria di guerra è stata e continua ad essere così tenace e multiforme da rendere necessario dare agli agenti dell'Amministrazione finanziaria mezzi sempre più estesi ed efficaci di indagini: criterio questo che ha suggerito nell'attuale testo unico di estendere agli enti che esercitano un pubblico servizio l'obbligo che la legge già faceva agli enti pubblici (o corpi morali, secondo la dizione del testo precedente) di fornire agli agenti delle imposte tutte le notizie delle quali fossero richiesti.

Il decreto 6 agosto 1916, n. 1039, conferiva agli agenti delle imposte ed in loro vece agli ispettori delle imposte della Provincia, la facoltà di intervenire con semplice voto consultivo alle sedute della Commissione provinciale che giudica i ricorsi in materia di redditi di guerra. Tale disposizione trae origine dal fatto che, per l'art. 102 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, l'intendente di finanza od un suo rappresentante ha facoltà di intervenire alle sedute della Commissione provinciale per fornire chiarimenti o notizie in merito agli accertamenti contestati, e che per l'art. 94 del regolamento stesso l'agente delle imposte può intervenire alle adunanze della Commissione di prima istanza con eguali intenti: occorreva pertanto stabilire una corrispondente rappresentanza consultiva dell'erario presso la Commissione provinciale che funziona da giudice di prima istanza nelle controversie relative alla imposta sui profitti di guerra: vero è che di tale Commissione fa parte come membro l'intendente di finanza, ma è evidente che il riserbo impostogli dalla sua qualità di giudice, gli impedisce di fornire alla Commissione colla necessaria libertà i dati ed elementi di fatto risultanti dagli atti di accertamento a sostegno dell'operato dell'agenzia; e d'altra parte appunto perchè giudice, non può farsi rappresentare dai suoi dipendenti per esplicare una funzione consultiva.

Così nel decreto 6 agosto 1916, n. 1039, si provvide ad impedire che gli industriali ed i commercianti potessero sottrarsi all'onere della sovrimposta di guerra mediante fittizie cessioni o liquidazioni delle aziende. L'articolo 62 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, stabilisce bensì che il cessionario di una azienda industriale o commerciale è solidalmente responsabile della imposta di ricchezza mobile dovuta da tutti i precedenti esercenti per l'anno in corso e per l'anno anteriore: ma questo articolo, parlando di imposta dovuta presupponeva che l'iscrizione a ruolo del reddito a nome dei cedenti fosse anteriore alla cessione; e quindi in molti casi poteva riuscire inefficace a garentire la riscossione della imposta e sovrimposta di guerra; poichè, data la difficoltà dell'accertamento e la molteplicità delle contestazioni, la iscrizione a ruolo può spesso avvenire con ritardo, quando cioè la cessione (a cui è di incentivo la elevatezza del tributo) sia già avvenuta: ecco perchè occorse stabilire che la responsabilità solidale del cessionario sussiste anche se la iscrizione a ruolo dei redditi realizzati dai cedenti avvenga posteriormente alla cessione.

Nonostante però queste provvidenze fu d'uopo riconoscere che le cautele prese non erano sufficienti, specialmente in tema di Società azionarie che potevano con anticipate liquidazioni fare scomparire le attività costituenti la garanzia reale della imposta. A tale inconveniente venne posto adeguato rimedio col decreto 3 settembre 1916, n. 1103, mercè il quale gli amministratori delle Società per azioni in carica all'atto della messa in liquidazione delle Società o nei dodici mesi precedenti, non che i liquidatori, sono in proprio solidalmente responsabili della imposta e della sovrimposta dovute dall'ente sociale qualunque sia l'epoca dell'accertamento e della iscrizi ne a ruolo dei redditi relativi.

Altre misure cautelari nell'interesse dell'erario furono introdotte nel testo unico approvato col decreto 19 novembre 1916, n. 1563, così quelle riflettenti il termine utile assegnato alle agenzie per esaminare e rettificare le dichiarazioni dei contribuenti: nel decreto istitutivo non era stata fatta una specifica determinazione di tale termine, ma poichè si erano dichiarate applicabili le norme vigenti per la imposta di ricchezza mobile ove non fosse diversamente disposto, ne derivò che nei riguardi dei privati le dichiarazioni dei redditi di guerra dovevano essere esaminate e rettificate entro il termine perentorio del 31 dicembre, e nei riguardi delle Società entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello fissato per le dichiarazioni stesse.

Tenuto conto peraltro della novità e complessità della materia e del bisogno di raccogliere ampi e sicuri elementi di controllo per rettificare le denuncie con piena cognizione di causa, questi termini si palesarono troppo ristretti e convenne portarli, per tutti indistintamente i redditi di guerra, al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui i contribuenti debbono presentare le dichiarazioni, termine che venne poi prorogato al 31 dicembre col decreto 13 maggio 1917, n. 930. In correlazione venne disposto che per le Società azionarie, riguardo alle quali gli accertamenti dei singoli periodi di tassazione devono essere talvolta basati sulle risultanze di più bilanci, si considera come anno della dichiarazione quello in cui viene dichiarato il reddito dell'ultimo bilancio da considerarsi nel rispettivo periodo di tassazione.

Inoltre avuto riguardo alla difficoltà di scoprire ed accertare i redditi di guerra, nonchè alla transitorietà della loro produzione, parve opportuno dare una maggiore estensione al disposto dell'articolo 59 della legge di ricchezza mobile (certamente applicabile anche agli accertamenti dei redditi di guerra) secondo il quale il diritto all'imposta è limitato all'anno della notifica dell'avviso di accertamento e ai due anni precedenti: venne quindi stabilito che nei casi di mancata o tardiva dichiarazione dei contribuenti, le agenzie possono provvedere agli accertamenti e alle rettifiche entro il secondo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Ad un'altra importante questione fu data conveniente soluzione, a quella cioè che era sorta per la determinazione del reddito ordinario nei casi di contribuenti non ancora tassati agli effetti della imposta di ricchezza mobile. Secondo la norma racchiusa nel decreto istitutivo, tale reddito doveva determinarsi mediante opportuni raffronti coi redditi accertati al nome di contribuenti della stessa categoria: ma trattandosi di procedere ad un vero giudizio di valutazione del reddito ordinario, era sorto il dubbio se questo dovesse svolgersi colla speciale procedura istituita per la imposta di guerra, vale a dire coi due soli gradi di giurisdizione (Commissione provinciale speciale e Commissione centrale) ovvero se dovesse seguirsi il procedimento ordinario della ricchezza mobile che attribuisce la competenza in materia di estimazione alle Commissioni mandamentale e provinciale. Nel silenzio del decreto istitutivo parve si dovesse seguire questa seconda via: e così si erano autorizzati due distinti accertamenti, l'uno pel reddito ordinario con le norme dettate dalla legge di ricchezza mobile, l'altro pel profitto dipendente dalla guerra con la procedura istituita dal decreto 21 novembre 1915, n. 1643.

Ma in tal modo venne a generarsi una duplicazione di giudizi; con che si potevano avere, e si ebbero, delle valutazioni disformi, poichè anche nella valutazione del profitto dipendente dalla guerra deve determinarsi il reddito ordinario, dato che quello non è se non la eccedenza di questo: a togliere ogni incertezza e complicazione fu per ciò disposto che nei casi suaccennati la procedura speciale istituita dal decreto 21 novembre 1915, n. 1643, si applica per l'accertamento tanto del reddito ordinario quanto di quello realizzato in conseguenza della guerra.

Infine, a meglio garantire la riscossione della sovrimposta, che può ascendere in taluni casi a somme rilevantissime, furono autorizzati gli intendenti di finanze a rendere obbligatoria, per determinati contribuenti, la facoltà data a tutti i contribuenti dall'art. 82 della legge sulla riscossione della imposta (testo unico 26 giugno 1902, n. 287) di pagare direttamente la rata di imposta e sovrimposta al ricevitore provinciale. Il provvedimento non lede gli interessi degli esattori, poichè anche sulle somme in tal modo pagate viene loro corrisposto l'aggio stabilito, e non arreca sensibili disturbi ai contribuenti, mentre d'altro lato offre una sicura garanzia all'erario in tutti i casi in cui l'esazione di forti somme dovesse, per ragione di competenza territoriale, affidarsi ad esattori i quali per il servizio normale hanno limitate cauzioni e che in caso di mancato o tardato pagamento potrebbero incorrere nella decadenza dell'appalto, non avendo i mezzi per far fronte all'obbligo del riscosso pel non riscosso.

Notevoli innovazioni si ebbero col decreto 18 gennaio 1917, n. 145, oltre a quelle più sopra illustrate, relative alle detrazioni delle spese per impianti, ed alle agevolezze per la marina mercantile. Ricorderò soltanto come siasi provveduto a rimuovere l'inconveniente che poteva nascere dalla disposizione del decreto istitutivo, secondo la quale il reddito ordinario, quando si tratti di contribuenti già tassati agli effetti della imposta di ricchezza mobile, deve determinarsi sulla media dei redditi accertati per gli anni 1913 e 1914 (media che non può essere inferiore all'8 0[0 del capitale investito): essa aveva dato origine a dubbiezze nel caso di aziende che avessero aumentato il proprio capitale e per le quali la media percentuale dei redditi mobiliari accertati nel detto biennio in rapporto al capitale investito anteriormente al 1° agosto 1914 fosse risultata superiore all'8 0[0; nell'applicare secondo il senso letterale simile disposizione, si era infatti ritenuto che qualunque fosse la percentuale media del reddito accertato pel biennio 1913-1914 rispetto al capitale investito agli effetti degli anni stessi, la percentuale sugli aumenti di capitale apportati posteriormente al 1° agosto 1914 non potesse in niun caso superare l'8 0[0; la quale interpretazione portava alla conseguenza che in taluni casi si presumeva una percentuale di reddito sui nuovi capitali, inferiore a quella calcolata con la media biennale, pei capitali investiti prima dello scoppio della guerra, mentre invece, secondo il criterio fondamentale della legge, tale media, ove sia superiore all'8 0[0, deve formare la base per la determinazione del reddito ordinario senza eccezione di sorta: venne perciò disposto che nei casi suaccennati il reddito ordinario relativo ai nuovi capitali si presume nella identica percentuale media del biennio 1913-1914.

Ad altre necessità che nella pratica si affacciavano per assicurare un equo e regolare accertamento della sovrimposta, non che per rendere più rapida e sicura la riscossione si è convenientemente avvisato col decreto 24 maggio 1917, n. 894, il quale contiene norme indubbiamente eccezionali, ma che la natura pure eccezionale del tributo giustifica.

Tali sono: la facoltà di compilare ruoli straordinari anche fuori delle epoche fissate per la pubblicazione dei ruoli ordinari delle imposte dirette; il diritto conferito al ministro delle finanze di disporre, quando speciali circostanze lo richiedano, che la riscossione venga ripartita in un numero minore delle consuete sei rate; la facoltà data agli esattori di agire sugli immobili del debitore anche prima della esecuzione sui beni mobili.

Col medesimo decreto venne anche colmata una lacuna che poteva riscontrarsi nella disposizione del decreto 18 gennaio 1917, n. 145, relativa alla determinazione del reddito ordinario delle aziende che abbiano aumentato il proprio capitale: in essa si fa riferimento soltanto ai nuovi capitali apportati posteriormente al 1° agosto 1914: ora sta in fatto che, dato il sistema di tassazione degli enti in base a bilancio, l'accertamento della imposta di ricchezza mobile pel biennio 1913-914 si riferisce ai redditi effettivamente realizzati negli anni 1911 e 1912, e che conseguentemente anche i nuovi capitali apportati prima del 1° agosto 1914 risalendo sino al 1° gennaio 1913 non contribuirono alla produzione di reddito preso a base della tassazione per gli anni 1913-914: donde la convenienza di sostituire, come in effetto è stata sostituita, alla data del 1° agosto 1914 contenuta nel decreto del 18 gennaio 1917, n. 145, quella del 1° gennaio 1913.

Chiuderò questa rapida rassegna, destinata oltrechè a giustificare la redazione di un nuovo testo unico, a dare un concetto adeguato dei criteri con cui la finanza italiana ha sviluppato e regolato questo congegno tributario d'eccezione, notando come, parallelamente alle misure atte a garantire l'azione delle agenzie e delle Commissioni, siasi avuto cura di temperare le asprezze penali scritte nel decreto istitutivo. Già infatti col secondo decreto per facilitare la conclusione di equi concordati a contemporaneo vantaggio dei contribuenti e dell'erario, venne disposto che in caso di accordo la sopratassa di omessa, tardiva o infedele dichiarazione venisse ridotta ad un terzo; successivamente, e cioè col decreto 6 agosto 1916, n. 1039, si fece anche di più, ammettendo che in caso di concordato tra l'agenzia ed il contribuente le sopratasse siano senz'altro condonate; e in caso di reddito determinato con decisione amministrativa o con acquiescenza tacita alle rettifiche dell'Agenzia, la sopratassa di infedele denuncia si commisuri alla differenza tra la cifra di sovrimposta che sarebbe stata dovuta in base alla dichiarazione e quella definitivamente liquidata.

Il ministro delle finanze: MEDA.

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con decreto Luogotenenziale del 6 maggio 1917:

Zecca Domenico, geometra aggiunto di terza classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, a decorrere dal 1° maggio 1917.

Con decreto Luogotenenziale del 17 maggio 1917:

Busso Giuseppe, disegnatore computista di quinta classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, per la durata di mesi sei, a decorrere dal 1° maggio 1917.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 10 febbraio 1917:

Genitori.

Guarnieri Alfonso di Aurelio, soldato, L. 630 — Longo Giosuè di Silvio, id., L. 630 — Miocchi Davide di Carmine, id., L. 630 — Marrocchi Giacinta di Miocchi Carmine, id., L. 630 — Fontani Tommaso di Agostino, id., L. 630 — Benzi Luigi di Eugenio, id., L. 630 — Mezzini Teresa di Naldi Aristide, id., L. 630 — Ripari Angelo di Marone, id., L. 630 — Dall'ò Antonietta di Damin Luigi, sottotenente, L. 1500 — Negro Vincenzo di Bartolomeo, soldato, L. 630 — Segato Marianna di Bergamo Guido, id., L. 630 — Beltrame Osvaldo di Alberto, id., L. 630 — Campari Venerio di Celestino, caporale, L. 840 — Borelli Giuseppe di Abramo, soldato, L. 630 — Gulino Gaetano di Giovanni, sottotenente, L. 1500 — Costantini Ernesto di Angelo, soldato, L. 630 — Martello Antonio di Marco, id., L. 630 — Fiorani Bonfiglio di Ernesto, id., L. 630 — Campagnoli Angelo di Cesare, id., L. 630.

Novelli Maria di Gallina Giovanni, sottotenente, L. 1000 — Sabatini Giulia di Biffignandi Armando, soldato, L. 630 — D'Urbano Anna di Napoleoni Domenico, id., L. 630 — Bosi Carolina di Bruni Giuseppe, id., L. 630 — Magnini Oreste di Ulderico, id., L. 630 — Cioni Baldassarre di Giuseppe, id., L. 630 — Ruggeri Luigi di Nazzareno, id., L. 630 — Marchettini Cesare di Ildebrando, id., L. 630 — Ambrosini Giacomina di Zanetta Bartolomeo, id., L. 630 — Candiani Carolina di Pietrantonio Gervasio, caporale maggiore, L. 840 — Cavattoni Luigi di Francesco, soldato, lire 630 — Maggiali Giuseppe di Pietro, id., L. 630 — Mogli Maria

di Gioffredi Cosimo, soldato, L. 630 — Lattuga Laura di Capucci Emilio, id., L. 630 — De Feo Vincenzo di Romolo, id., L. 630 — Gallia Giovanni di Sinibaldo, caporale maggiore, L. 840 — Garuti Luigi di Romeo, soldato, L. 630 — Sarchi Salvatore di Antonio, id., L. 630.

Basigli Giuseppe di Antonio, soldato, L. 630 — Valvo Concetta di Bottaro Sebastiano, id., L. 630 — Armandola Giov. Batt. di Paolo, id., L. 630 — Girardin Domenico di Giuseppe, id., L. 630 — Villa Pietro di Giovanni, soldato, L. 630 — Cannata Giorgio di Salvatore, id, L. 630 — Campagnolo Bartolomeo di Giovanni, id., L. 630 — Demurtas Caterina di Demurtas Basilio, id., L. 630 — Leardini Cecilia di Bilanciotti Angelo, id., L. 630 — Lusardi Angela di Baiocchi Giuseppe, id., L. 630 — Anarti Brigida di Alzapiedi Celeste, id., L. 630 — Vaudagna Vincenzo di Augusto, caporale maggiore, L. 840 — Donzelli Giuseppe di Carlo, soldato, L. 630 — Sciarpella Francesco di Ottavio, id., L. 630 — Ceccarelli Anselmo di Pietro, id., L. 630 — Roggiatti Pietro di Ignazio, id., L. 630 — Ticci Roberto di Guido, id., L. 630 — Baldini Giuseppe di Angelo, id., L. 630 — Taramaschi Giuseppe di Angelo, id., L. 630 — Benettino Luigi di Francesco, id., L. 630 — Cognolato Pietro di Giovanni, id., L. 630.

Marangoni Giuseppe di Angelo, soldato, L. 630 — Garioni Carlo di Giuseppe, id., L. 630 — Romano Gennaro di Raffaele, id., L. 630 — Cianciusi Giovanni di Luigi, id., L. 630 — Carcuzi Gaetano di Artemo, id., L. 630 — Petrucli Giuseppe di Alessandro, id., L. 630 — Zaccaro Raffaele di Michele, id., L. 630 — Taramasco Pietro di Giambattista, id., L. 630.

Fratelli.

Buffo Anna, Domenica e Teresa di Antonio, soldato, L. 630.

Vedove.

De Nicola Assunta di De Natale Edoardo, marinaio, L. 630 — Marchetti Ada di Beccari Ettore, capo cannoniere, L. 1500 — Policastro Maria di Guerra Carlo, capo tecn. 2ª classe, L. 1500 — Crosata Giovanna di Bellan Carlo, guardia di finanza, L. 840. — Moroni Maria di Gorlini, L. 630 — Ricardo Nicolina di Marra, L. 630 — Latini Bruna di Amici, L. 1500 — Franzoni Cleda di Mozzoni, L. 630 — Luceri Carmina di Pellegrino, L. 840 — Pistrino Oliva di Zanini, L. 630 — Ratti Giuseppa di Ciceri, L. 630 — Matoro Amalia di Santella, L. 780 — Ranzato Maria di Martini, L. 630 — Cantogallo Santa di Pappalardo, L. 630 — Pinotti Maria di Ferraguti, L. 1500 — Fioretta Cesarina di Garneri, L. 630 — Borsani Agata di Baroni, L. 630 — Segatto Teresa di Moro, L. 630 — Caruso Marianna di Raciti L. 630 — Obisso Domenica di Scotti, L. 840 — Calogero Rosa di Tudisco, L. 890 — Conte Emilia di Mecchia, L. 890 — Cortelli Benedetta di Perotti, L. 630.

Bevilacqua Amelia di Tesser, L. 1270 — Albi Luigia di Rizola, L. 630 — Mombrini Isabella di Dusi, L. 680 — Brambilla Enrichetta di Colombo, L. 630 — Casalinuovo Maria di Ginopoli, L. 630 — Calogero Giuseppa di Gemma, L. 680 — Giroldi Pasqua di Bettoni, L. 730 — Bussandri Angiolina di Marchi, L. 730 — Brunetti Italia di Scarpellino, L. 780 — Pizzuto Peppina di Scudieri, L. 730 — Castri Dina di Bellucci, L. 840 — Di Gianni Annunziata di Veltri, L. 630 — Vecoli Umile di Marsili, L. 630 — Poloniato Ginevra di Feltrin, L. 630 — Maini Adelina di Marchetti, L. 680 — Spinelli Maria di Colacieco, L. 630 — Miglioli Maddalena di Bonali, L. 630 — Menegazzo Regina di Pavan, L. 730 — Secchiati Zelinda di Varani, L. 780 — Zorzi Maria di Basso, L. 730 — Rocco Maria di Vellucci, L. 630 — Indruzzi Cosima di Leccese, L. 730 — Gentile Maria di Pugliese, L. 630.

Capaldi Angela di Porrelli, L. 630 — Mari Amalia di Sgazzi L. 630 — Pavone Benedetta di Proto, L. 630 — Mastrizzi Maria di Grianti, L. 630 — Bazzini Maria di Rezzani, L. 630 — Proserpio Maria di Daelli, L. 680 — Capesato Amabile di Dall'Armi, L. 630 — Portina Maria di Iacazzi, L. 890 — Lucianí Maria di Galassi, L. 730 — Valli Maria di Ossola, L. 840 — Penna Rosa di Rossi, L. 730 — Agostinelli Assunta di Gardoni, L. 730 — Quadretta Maria di Reale, L. 730 — Pasquali Fortunata di Giornano, L. 2000 — Pistone Sebastiana di Laquidara, L. 630 — Genova Giuliana di Monfortese, L. 840 — Gianoli Maria di Avorio, L. 630 — Scapezzi Diella di Giannantoni L. 1500.

Segreti Rosa di Peluso, L. 630 — Cola Maria di De Rossi, L. 680 — Maffeis Adelaide di Greotti, L. 680 — Di Pietro Corradina di Moricca, L. 840 — Vial Paolina di Arimondi, L. 630 — Resta Rosa di Montanaro, L. 630 — Maggi Pedrina di Cerioli, L. 630 — Simonazzi Diomira di Malservisi, L. 630 — Salvato Maria di Corradin, L. 840 — Schiavone Brigida di Dentato, L. 730 — Gremo Regina di Costantino, L. 630 — Ponzio Giulia di Rampino, L. 840 — Giorgio Giuseppa di Fratini, L. 630 — Gebbia Giorgia di Muscarello, L. 1120 — Medori Giuseppa di Borri, L. 680 — Rispoli Michelina di De Angelis, L. 630 — Schettino Anna di Fiore, L. 680 — Pignataro Mariantonia di Scorzo L. 630 — Mezzi Carmela di De Pascalis, L. 630 — Martini Caterina di Cocco, L. 630 — Gorzerino Margherita di Rocchia, L. 630 — Bernardini Maria di Pioli, L. 630 — Orlandi Ida di Mariani, L. 630 — Emmanuele Maria di Sciortino, L. 630 — Rafanelli Argene di Billi, L. 630 — Borriello Giuditta di Pagano, L. 680 — Bardi Elena di Berrugi, L. 840 — Mucciarini Zelinda di Stanini, L. 680 — Colombo Maria di Santambrogio, L. 680 — Sbiati Ernesta di Tani, L. 630 — Torre Maria di Giuffrida, L. 630 — Marin Elisa di Gottardo, L. 630 — Ponti Luigia di Savini, L. 630 — Zangelmi Elmina di Santelli, L. 630 — Pozzilato Carmela di Xatillo, L. 630 — Bianco Chiara di Veri, L. 680 — Consorte Rita di Ursini, L. 630 — Bruno Nicoletta di Serpa, L. 630 — Sartore Regina di Pasorti, L. 630 — Pavia Teresa di Daini, L. 630 — Vendrame Emilia di Pallich, L. 630.

Giannozzi Oliviera di Bardinelli, L. 840 — Santamaria Maddalena di Malafede, L. 630 — Corradin Doralice di Celadin, L. 630 — Carpinelli Luigia di Pecci, L. 630 — Paggi Caterina di Terzi, L. 630 — Quaresima Maria di Benni, L. 630 — Pucello Rosaria di Faiola, L. 630 — Caribotti Maria di Dell'Amico, L. 630 — Salvati Lucia di Ceccarelli, L. 630 — Sciortino Giuseppa di Puccia, L. 630 — Di Mauro Maria di Di Stolfo, L. 630 — Fortini Biagia di Raniolo, L. 630 — Di Martino Filomena di Santagata, L. 630 — Verardi Maria di Trotti, L. 630 — Di Macio Geltrude di Sagratella, L. 630 — Guilla Linda di Gallione, L. 630 — Sansoni Adelasia di Lombardi, L. 630 — Bilò Vincenza di Sampaolesi L. 630 — Moniga Virginia di Rosa, L. 1120 — Brienza Concetta di Fiore, L. 630.

Grillo Domenica di Brosio, L. 630 — Lamberti Cristina di Ferrara, L. 630 — Comazzo Crocefissa di Caligiano, L. 780 — Ferri Lucia di Bartorelli, L. 630 — Cappelli Ersilia di Schiumarini, L. 890 — Cimbardi Teresa di Vider, L. 1880 — Minetti Giuseppa di Cartasegna, L. 630 — Di Santo Raffaela di Di Santo, L. 630 — Molinetti Maria di Selavi, L. 840 — Mancini Ersilia di Gattari, L. 840 — Rognoni Domenica di Nicolotti, L. 1120 — Ziggiotti Margherita di Repele, L. 630 — Malinconi Rita di Lenzi, L. 630 — Bellesi Angela di Pettirini, L. 630.

Genitori.

Pizino Pietro di Nicola, L. 630 — Tronconi Angelo di Antonio, L. 630 — Bonelli Albina di Tronconi, L. 630 — Errin Basilio di Epifanio, L. 1500 — De Gennaro Raffaele di Luigi, L. 630 — Sabene Luigi di Nazareno, L. 630.

Guzzardi Marianna di Marrone, L. 1120 — Nacca Michele di Giovanni, L. 840 — Raviola Giuseppe di Giovanni, L. 840 — Crepolini Maria di Bonasio, L. 630 — Massimino Maria di Amoroso, L. 630 — Dalla Nave Eugenio di Ottaviano, L. 630 — Margheri Arturo di Ettore, L. 630 — Fumagalli Davide di Enrico, L. 840 — Marcon Antonio di Isidoro, L. 630 — Abruzzini Agata di Vicinanzo, L. 630 — Chiriago Giorgio di Antonio, L. 630 —

Chialva Maria di Laugero, L. 630 — Formaggio Rosa di Bimbatò, L. 630 — Castoldi Giuseppe di Giovanni, L. 630 — Calamassi Pomp lio di Dino, L. 630 — Mazzuoli Massimino di Giacomo, L. 630 — Bachechi Maria di Luperi, L. 630 — Cerioni Sante di Nazzareno, L. 630 — Uberto Giuseppe di Giovanni, L. 630 — Casadio Ercole di Domenico, L. 840 — Soffiato Luigia di Lunati, L. 630.

Covazzi G. B. di Giuseppe, L. 630 — Angeli Massimino di Urbano, L. 630 — Galligaui Giovanni di Dante, L. 630 — Cimavilla Rosa di Castellano, L. 630 — Viandante Vincenzo di Giuseppe, L. 630 — Putzolu Tommaso di Salvatore, L. 630 — Bagnoli Francesco di Angelo, L. 630 — Messina Giuseppe di Antonio, L. 630 — Bifano Saverio di Vincenzo, L 630 — Gaudenzi Anna di Magi, L. 630 — Gabbiani Maria di Vignolini, L. 1500 — Carpineti Cesare di Edmondo, L 840 — Fabris Angela di Menara, L. 630 — Iemaco Tobia di Ciro, L. 420 — Vallar Giacomo di Angelo, L. 210 — Massa Nicola di Angelo, L. 630 — Bertone Arcangelo di Pasquale, L. 630 — Amato Luigi di Gioacchino, L. 840 — Steccato Vattumè Antonino di Giuseppe, L. 630 — Rambotti Francesco di Girolamo, L 1120.

Pollcante Domenico di Giuseppe, L. 630 — Tortelli Pietro di Luigi, L. 630 — Amico Salvatore di Giuseppe, L 630 — Vinci Crocefissa di Amico, L. 630 — Spelta Maria di Dotti, L. 1120 — Vento Domenico di Francesco, L. 630 — Zambonini Maria di Furlotti, L. 1500 — Viotti Rosa di Zaminetti, L. 630 — Scitta Francesco di Pasquale, L. 630 — Saccon Giordano di Luigi, L. 630 — Schiavi Bassano di Pietro, L. 630 — Parandero Pietro di Giovanni, L. 630 — Meazza Carlo di Edoardo, L. 630 — Di Marino Domenico di Pasquale, L. 630 — Marzali Giuseppe di Valentino, L. 630 — Gambarelli Giacomo di Adolfo, L. 630 — Sturari Luigi di Angelo, L. 630 — Casadio Remo di Romualdo, L. 630 — Bombacigho Nicola di Francesco, L. 630 — Zaglio Paolo di Giuseppe, L. 547,28 — Sabatini Giuditta di Calistri, L. 630 — Guagnetti Achille di Luigi, L. 630 — Cardelli Vittorio di Alfredo, L. 630 — Stefanini Antonio di Mosè, L. 630 — Franzo Regina di Lion, L. 630 — Valles Rosalia di Guarino, L. 630 — Possetto Giovanni di Michele, L. 630 — Balzaretti Pietro di Giovanni, L. 630 — Martin G. B. di Piero, L. 630 — Ulivieri Giovanni di Adon, L. 630.

Seronga Carla di Bottali, L. 840 — Di Tonno Lucia di Lassandra, L. 630 — Burgio Vincenzo di Baldassare, L. 630 — Zatini Antonio di Arturo, L 630 — Marcone Angelamaria di Corrado, L. 630 — Gambareri Domenico di Saverio, L. 630 — Cassol Francesco di Pietro, L. 630 — Landi Tito di Angiolo, L. 180 — Allegra Pietro di Pietro, L. 630 — Idenno Leonardo di Gualano, L. 630 — Laschi Enrico di Leone, L. 630.

Fiengo Luigi di Vincenzo, L. 630 — Morri Attilio di Domenico, L. 630 — Puopolo Luigi di Antonio, L. 630 — Mazzasette Domenico di Noè, L. 630 — Petrolini Marina di Morini, L. 630 — Macor Giuseppe di Paolo, L. 630 — Castagni Ezio di Enrico, L. 630 — Di Mascio Gaetano di Antonio, L. 630 — Ventureili Giorgio di Luigi, L. 630 — Olivero Gabriele di Giovanni, L. 840 — Tamborini Teodora di Macchi, L. 630 — Cottuno Leonardo di Nicola, L. 630 — Giordani Raffaele di Domenico, L. 630 — D'Annunzio Filomena di Pagnano, L. 630 — Cavallotti Luigi di Giovanni, L. 630 — Bonomi Stefano di Agostino, L. 630 — Saracino Pasquale di Antonio, L. 630 — Miglietti Prassede di Cola, L. 630 — Orsini Natale di Ameleo, L. 840 — Duca Domenico di Michele, L. 510 — Carrozzo Maria di Doria, L. 630 — Battù Lorenzo di Pietro, L. 840 — Stellato Giuseppe di Michele, L. 630.

Pieriboni Rosa di Costi, L. 630 — Nigro Pasquale di Aster, L. 1500 — Sutera Giacomo di Salvatore, L. 630 — Dal Din Angelo di Onorato, L. 630 — Draghi Maria di Lonardi, L. 630 — Galassi Stefano di Alfredo, L. 630 — Tanazzini Luigi di Arturo, L. 630 — Colacchi Luigi di Giacomo, L. 746,67 — Astelli Catterina di Donini, L. 630 — Marinello Giuseppe di Vittorio, L. 630 — Bongiovanni Lucia di Dardanelli, L. 630 — Meo Giovanni di Giovanni, L. 630 — Ferri Giuseppe di Giampietro, L. 630 — Vasai Anna di Vannini, L. 630 — Citolini Achille di Abele, L. 630 — Marchetti Paolo di Nello, L. 630 — Egidi Eufemia di Paraglia, L. 630 — Di Lorenzi Lorenzo di Pierino, L. 630.

Manconi Bartolomeo di Giuseppe, L. 840 — Tammaccaro Vincenzo di Antonio, L. 630 — Melò Osvaldo di Silvio, L. 630 — Marino Luigi di Salvatore, L. 630 — Greco Francesco di Angiolino, lire 630 — Manfredda Catterina di Zanaria, L. 630 — Fabio Maria di Zingales, L. 630 — Calabrese Agata di Marasà, L. 630 — Tursi Francesco di Riccardo, L. 630 — D'Urso Donato di Giov., L. 630 — Allara Celestina di Cerale, L. 630 — Cislaghi Luigi di Angelo, L. 630 — Liscio Maria di Fè, L. 630 — Giovinazzo Antonia di Di Pietro, L. 630 — Bonasio Pietro di Domenico, L. 630 — Del Campo Giuseppe di Ernesto, L. 560 — Reitano Salvatore di Giuseppe, L. 630 — Rizza Pasquale di Salvatore, L. 840 — Rubeca Vincenzo di Alfredo, L. 630 — Verlini Angelo di Antonio, L. 630.

Toietti Andrea di Camillo, L. 630 — Serena Giovanni di Paolo, L. 630 — Berti Sante di Angelo, L. 630 — Schinelli Angelo di Pietro, L. 840 — Mensi Giovanni di Giuseppe, L. 630 — Izzo Antonio di Raffaele, L. 630 — Gola Teresa di Burzio, L. 630 — Alfini Giov. di Carlo, L. 630 — Luciano Pasqua di Novella, L. 630 — Cavallari Lorenzo di Pietro, L. 630 — Tosi Achille di Eugenio, L. 630.

Orfani.

Matazzolio Caterina ed altri di Battista, L. 840 — Parpaiola Fedra e Danilo di Luigi, L. 840.

Fratelli.

Rodolfo Masera Pierina ed altri di Giovanni, L. 630.

Pensioni aumentate per il decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598:

Caprile Fiammetta di Vallese, aumento L. 200 — Pirone Giovanna di Pirone, id. L. 100 — Settembrini Olga di Cordara, id. L 270 — Prola Tessano Giuseppa di Moro, id. L. 100 — Vecchini Clementa di Pasini, id. L. 50 — Manganelli Caterina di Fratagnoli id. L. 50 — Capparrucci Barbara di Donati, id. L. 100.

Quarantelli Amalia di Cavalli, L. 50 — Poncet Ernesta di Gorlier, L. 50 — Serazio Virginia di Chiotti, L. 50 — Aniceto Carmela di Laudani, L 50 — Savillo Antonietta di Frese, L. 50 — Gargano Maria di Mezzacapo, L. 50 — Masutti Giovanna di Menegon, L. 150 — Ventura Catterina di Morelli, L. 50 — Gigliotti Rosa di Zimpano, L. 50 — Bella Angela di Bella, L. 200 — Rossi Maria di Ponti, L. 50 — Palladino Maria di Rizzo, L. 100 — Rossino Teresa di Canta, L. 100 — Fassino Maddalena di Costa, L. 50 — Pasquariello Maria di Farina, L. 50 — Giordano Onorina di Amadeo, L. 50 — Rosso Rosalia di Bergamo, L. 50 — Petronilli Teresa di Beera, L. 50 — Biagini Maria di Biagini, L. 50 — Albertini Carolina di Barioli, L. 100 — Paterlini Sisinia di Menozzi, L. 50 — Fiore Teresa di Episcopo, L. 100 — Migliorina Giovanna di Biasoli, L. 50 — Blanstig Luigia di Stella, L. 50.

Geraci Maria di Seggio, L. 50 — Guendalini Clora di Maretti, L. 100 — Ginelli Francesca di Tazzi, L. 50 — Bacchi Angela di Lodi, L. 50 — Ciaramella Caterina di Pellegrino, L. 50 — Alossa Erneta di Aresca, L. 50 — Bocchino Domenica di De Martino, L. 50 — Miolo Adele di Caregnato, L. 50 — Sorbello Caterina di Porto, L 100 — Mantovani Cesira di Arcangeli, L. 50 — Bronzetti Virginia di Grasso, L. 50 — Cocca Incoronata di Orlando, L. 50 — Rattotti Livia di Delfanti, L. 50 — Conturbia Margherita di Surniotti, L. 50 — Ricci Sofia di Bonelli, L. 50 — Giovannetti Angela di Ottaviani, L. 50 — Fainozzi Margherita di Scaletti, L. 50 — Frigo Maria di Benetti, L. 50 — Delle Chiaie Savina di Villatico, L. 50 — Polmonari Maria di Colognesi, L. 50 — Costa Erminia di Sasselli, L. 50 — Gherardelli Paolina di Zescovi, L. 50 — Nencini Settimia di Generali, L. 50 — Belvedere Maria di Baron, L. 50.

Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 8 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a' sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 675, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la seconda quindicina del mese di aprile 1917.

N. d'iscrizione nel Reg. speciale	N. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
17528	68210	Mariani Vincenzo	« Giuoco d'amore ». Operetta in 3 atti su libretto di Vittorio Mariani	Mariani Vincenzo	Inedita. — Mai rappresentata.
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
17527	68163	De Maria Umberto	« Malia ». Valzer boston per pianoforte	De Maria Umberto	Inedito. — Mai eseguito.
			IV - Opere cinematografiche (Films).		
17530	68213	Drammatica film, in Napoli	« Triste realtà ». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1460. — Presentati, pel visto, 105 campioni di films col sunto inedito dell'azione	Del Grosso Luigi	Inedita. — Mai proiettata.
17529	68212	Lombardo Teatro film, in Roma	« L'ombra ». Op. ut supra m. 1165. — Presentati, pel visto, 105 ut supra	Lombardo Gustavo	Id. — Id.

Roma, 26 maggio 1917.

Il direttore: E. VENEZIAN.

ELENCO n. 9 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 1ª quindicina del mese di maggio 1917.

N. d'iscrizione nel Reg. speciale	N. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
17532	68263	Bartoli Amedeo	« A volo planè ». Operetta in tre atti su libretto dello stesso Bartoli. Partitura per canto e pianoforte	Papadia Cosimo	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta al *Ristori* di Verona il 18 aprile 1917.
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
17533	68264	Bartoli Amedeo	« A volo planè ». Operetta in 3 atti per la musica dello stesso Bartoli. — Libretto	Papadia Cosimo	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta al *Ristori* di Verona il 18 aprile 1917.
17531	68248	Fracassini Gino	« La Venere dei Medici ». Bozzetto poetico in un atto	Fracassini Gino	Tipografia E. Ducci, Firenze, 4 marzo 1910. — Mai rappresentato.
			IV - Opere cinematografiche (*Films*).		
17534	68265	Volsca film - Bracco Roberto	« Nei laberinti di un'anima ». Op. cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1800. — Presentati nel visto, 175 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Roberto Bracco	Volsca film (Soc. An. - Presidente Almachilde Ponti)	Inedita. — Mai proiettata.

Roma, 18 giugno 1917.

Il direttore: E. VENEZIAN.

(Elenco n. 1).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Numero di posizione	Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
	1	2	3	4	5
600001	5 % P. N.	10685	Cap. 4200 — Rend. 210 —	Friscia Giuseppina fu *Giuseppe*, moglie di Russo Vincenzo *di* Santi, dom. in Sciacca (Girgenti).	Friscia Giuseppina fu *Michele*, moglie di Russo Vincenzo *fu* Santi, dom. in Sciacca (Girgenti).
568253	3.50 %	660466	17 50	Valerio Giovanni di Giacomo, dom. in Campobasso; con usufrutto vitalizio a Notartommaso Pietro fu Luigi, dom. a Campobasso.	Valerio Giovanni di Giacomo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Campobasso, con usufrutto vitalizio come contro.
599188	»	637428	98 —	Natoli *Cristina* fu Salvatore, moglie di Bonsignore Carmelo, dom. a Patti (Messina).	Natoli *Maria-Cristina* fu Salvatore, ecc., come contro.
600049	»	306068	35 —	Bonfanti *Innocente* fu Carlo, minore, sotto la tutela di Brambilla Carlo di Amedeo, dom. a Milano.	Bonfanti *Innocenta* fu Carlo, minore, ecc., come contro.
597891	» »	142954 142590	3 50 3 50	Lombardo *Camillo* fu Angelo, dom. a Busalla (Genova).	Lombardo *Giovanni-Camillo* fu Angelo, dom. a Busalla (Genova).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 luglio 1917. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

N. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico: Quantità	Ammontare: Rendita	Ammontare: Capitale
—	7 marzo 1917	Banca d'Italia (Agenzia di Napoli)	Cattaneo Emerico di Enrico	1	4.50 % P. N.	500 —
6 e 9	—	Banca d'Italia (Sede di Barletta) .	Rossi Sabino fu Fabrizio	10 10	4.50 % P. N. 5 % P. N.	10,000 — 10,000 —

Roma, 7 luglio 1917. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

Notificazione.

In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro quinquennali nominativi e sull'istanza degli interessati;

Si notifica:

che il buono nominativo del tesoro 5 0[0 quinquennale 1ª emissione n. 2183 di L. 10.000, rilasciato il 1° maggio 1917, a favore di Ferrero Dario Alfio Guido fu Michele, minore, sotto la tutela di Bosco Achille, doveva invece intestarsi in favore di Ferrero Dario Alfio Guido fu Michele, minore, sotto la tutela di Basso Achille di Domenico;

Che il buono del tesoro 5 0[0 quinquennale 1ª emissione n. 2182 di L. 10.000, rilasciato il 1° maggio 1917, a favore di Ferrero Luigi Virginio Mario fu Michele, minore, sotto la tutela di Bosco Achille, doveva invece intestarsi in favore di Ferrero Luigi Virginio Mario fu Michele, minore, sotto la tutela di Basso Achille di Domenico.

E ciò in base al verbale 3 luglio 1916 del consiglio di famiglia tenutosi innanzi la pretura di Saluzzo con il quale veniva nominato tutore dei minori Ferrero il signor Basso Achille predetto.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento dei riferiti buoni n. 2183 e n. 2182, ed all'emissione, in loro vece, di altri due equivalenti buoni con la chiesta rettifica nella intestazione.

Roma, 21 giugno 1917.

3 *Il direttore generale*: BROFFERIO.

MINISTERO DEL TESORO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 13 luglio 1917, in L. 139,29.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art 39 del Codice di commercio accertato il giorno 12 luglio 1917, da valere per il giorno 13 luglio 1917:

Franchi	126 19 1/2	Dollari	7 24 1/2
Lire sterline	34 44	Pesos carta	3 16 1/2
Franchi svizzeri	154 61 1/2	Lire oro	—

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 12 luglio 1917

Presidenza del presidente MANFREDI
e poi del vicepresidente BLASERNA.

La seduta è aperta alle ore 16.

D'AYALA-VALVA, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ringraziamenti.

D'AYALA-VALVA, segretario. Dà lettura del seguente telegramma dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Roma:

« Calorosi e sentiti ringraziamenti a nome del mio Governo ed a nome mio a Vostra Eccellenza ed a tutto il Senato, per il gentile telegramma inviatomi; mi farò premura comunicare testo al mio Governo.

« *Nelson Page* ».

Giuramento del senatore Porro.

Introdotto dai senatori Mazza e Sermani, presta giuramento il senatore Porro Carlo.

Interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncia che i ministri delle poste e telegrafi e della guerra hanno trasmesso le risposte alla interrogazione del senatore Fracassi, letta nella seduta del 3 corrente.

A norma dell'art. 6 dell'appendice al regolamento saranno pubblicate nel resoconto stenografico della seduta di oggi.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario, legge le seguenti domande di interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare S. E. il ministro della guerra se non ritenga giusto derimere le disparità che si verificano nel l'esercito mobilitato fra varie categorie di ufficiali, come è il caso dei liberi docenti medici per tal titolo creati capitani e maggiori, mentre si trovano dall'inizio della guerra tuttora subalterni muniti di ugual titolo, e di equipollenti ancor superiori, in discipline utili del pari ai fini militari.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Francesco Lorenzo Pullè ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare S. E. il ministro della guerra se ritenga equo ed opportuno che l'avanzamento degli ufficiali di complemento appartenenti all'esercito mobilitato, e da più mesi in attivo servizio al fronte, venga avvantaggiato rispetto all'acceleramento della carriera degli ufficiali effettivi, di cui corrono i medesimi rischi, con grande differenza dei danni economici degli uni e dei benefizi degli altri: ed in riguardo anche delle conseguenze che saranno per derivare al bilancio dello Stato dopo guerra.

« Francesco Lorenzo Pullè ».

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Il sottoscritto interroga l'on. presidente del Consiglio per sapere se il Governo riconosca la convenienza, nell'interesse della produzione agricola, di estendere le disposizioni relative agli esoneri, ai contadini coltivatori di fondi a mezzadria, in guisa da assicurare a ciascun fondo la direzione e l'opera di un uomo valido.

« Ludovico Barbieri ».

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

Messaggi del ministro dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica, e presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunica un messaggio del ministro dei lavori pubblici, relativo ai prelevamenti dal fondo speciale di riserva per le spese di bonificazione, e messaggi di vari ministri e del presidente della Camera dei deputati, che presentano vari disegni di legge.

Legge poi una lettera del ministro dell'istruzione pubblica che chiede venga nominato un membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione in sostituzione del dimissionario senatore Malvezzi.

Commemorazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Il 5 di questo luglio in Roma è avvenuta la morte del senatore Ruffo principe di Motta Bagnara. Della primaria nobiltà nato in Napoli il 10 aprile 1843, alto mantenne il lustro avito; aggiunse lo spirito patrio all'italiano risorgimento. I ricordi della famiglia raccolse e collocò in alcune stanze del museo di San Martino da lui arredate; e ne fece pubblicazione, in cui delineò in particolar modo la figura del famoso cardinale. Raccoglitore diligente delle pubblicazioni d'arte del secolo scorso, compose una ricca biblioteca, che nel 1915 donò allo Stato, la quale diede occasione alla costituzione della Biblioteca di arte moderna nel Ministero dell'istruzione. Il munifico principe donò ancora allo Stato una collezione di oggetti d'arte e di mobili artistici di grande valore. Al comune di Napoli prestò l'opera, e ne fu assessore. Gentiluomo perfetto, amabilissimo, l'ebbe caro il Senato, ove entrò per nomina del 25 ottobre 1896. Egli era qui assiduo, e ci diede qualche volta la sua gradita presenza anche nella cecità sua degli ultimi anni. Cara parimenti ne terremo la memoria (Benissimo).

ORLANDO, ministro dell'interno. Si associa, esprimendo il compianto del Governo.

Presentazione di disegni di legge.

BIANCHI RICCARDO, ministro dei trasporti marittimi e ferroviari. Presenta il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 21, relativo ad ulteriore proroga del termine assegnato dall'art. 2 della legge 26 luglio 1914, n. 742, pel compimento dei lavori della Commissione per la compilazione del bilancio tecnico della gestione « Fondi pensioni e sussidi » per il personale delle ferrovie dello Stato.

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 30 luglio 1916, n. 953, che proroga il termine assegnato circa il riordinamento dell'Ufficio centrale di statistica.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1084, che proroga le cambiali pagabili da debitori residenti nel circondario di Pesaro e nel circondario di Rimini con scadenza dal 12 agosto 1916 al 3 settembre 1916.

Annuncio di interpellanze.

D'AYALA-VALVA, segretario. Dà lettura della seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede interpellare il ministro dell'istruzione pubblica intorno ai lavori che il Governo intende far eseguire nel palazzo Chigi, recentemente comprato dallo Stato.

« Franchetti ».

FRANCHETTI. Desidererebbe che la sua interpellanza potesse essere svolta nella seduta di domani.

ORLANDO, ministro dell'interno. Comunicherà al ministro della istruzione pubblica la domanda d'interpellanza ed il desiderio del senatore Franchetti.

BRANDOLIN. Desidera avere assicurazione dal ministro della guerra che domani o domani l'altro si possa svolgere l'interpellanza da lui presentata da vari giorni, e che riguarda la iscrizione sulla fascetta delle medaglie commemorative distribuite alle infermiere della Croce Rossa.

DALLOLIO ALFREDO, ministro delle armi e munizioni. Comunicherà al ministro della guerra il desiderio del senatore Brandolin.

D'AYALA VALVA, segretario. Legge la seguente domanda d'interpellanza:

« Chiedo d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno se è vero che il regolamento modifica le disposizioni dell'art. 1 della legge per gl'invalidi.

« Durante ».

ORLANDO, ministro dell'interno. È a disposizione del Senato e del senatore Durante e potrà rispondere anche nella seduta di domani.

DURANTE. Ringrazia.

(Rimane così stabilito).

Approvazione del disegno di legge: « Protezione ed assistenza degli orfani della guerra » (N. 318-B).

PRESIDENTE. Ricorda che questo disegno di legge fu già approvato dal Senato e ritorna ora dalla Camera con alcune modificazioni

TORRIGIANI FILIPPO, segretario, ne dà lettura.

Non ha luogo discussione generale.

CHIMIRRI, relatore. Propone che si dia lettura soltanto delle modificazioni approvate dalla Camera dei deputati.

Così rimane stabilito.

Senza discussione si approvano i vari articoli del disegno di legge nel testo modificato.

Votazione a scrutinio segreto.

D'AYALA VALVA, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi approvato.

Presidenza del vice-presidente BLASERNA.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

Protezione ed assistenza degli orfani della guerra:

Votanti 83 — Favorevoli 78 — Contrari 5.

(Il Senato approva).

La seduta è tolta alle ore 17.15.

(Il Senato si raduna in Comitato segreto).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 12 luglio 1917

Presidenza del vice presidente MORELLI-GUALTIEROTTI.

La seduta comincia alle ore 14.

DE AMICIS, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Plauso all'esercito russo.

CHIESA, esalta le recenti mirabili vittorie dell'esercito russo, e ne trae auspicio per la immancabile finale vittoria degli alleati e nostra e per il trionfo degli ideali di civiltà per i quali essi combattono. (Vivissime approvazioni).

BOSELLI, presidente del Consiglio, non ha mai dubitato della lealtà con cui la libera Russia avrebbe osservato i patti dell'alleanza. È lieto di rendere omaggio al valore con cui i suoi eserciti fronteggiano il nemico e lo sconfiggono in nome della civiltà e del diritto dei popoli.

E poichè si è parlato della revisione dei patti dell'Alleanza, è certo che la Russia non la invocherebbe se non a vantaggio dei diritti dei popoli e della civiltà. (Vivissimi e reiterati applausi — Molti deputati si congratulano con l'onorevole presidente del Consiglio).

PRESIDENTE, è certo d'interpretare il sentimento dell'assemblea unendosi all'omaggio reso al valore dell'esercito russo, che, rivendicato a libertà, combatte eroicamente per la civiltà e contro la barbarie. (Vivissime approvazioni).

In onore di Cesare Battisti.

BERENINI, poichè ricorre oggi l'anniversario del glorioso martirio di Cesare Battisti, manda un reverente saluto alla memoria dell'eroe, che, morendo, lanciava l'ultima sfida all'eterno nemico.

La vittoria degli ideali, cui egli sacrificò la nobile vita, è in cammino e prossima alla mèta. Lo ha detto la rivoluzione russa, lo dice persino la promessa di riforme democratiche strappata all'imperatore di Germania.

Molti, infiniti sono gli orrori della guerra, ma benedetta la guerra se avrà potuto accelerare di un secolo il trionfale cammino della civiltà e della giustizia! (Vivissime approvazioni — Applausi).

BOSELLI, presidente del Consiglio, in nome del Governo si associa all'onorevole Berenini nel celebrare la gloriosa fine di Cesare Battisti, che seppe consacrare col martirio le sue alte aspirazioni d'italianità. (Vivissime approvazioni — Applausi).

Per le vittime dell'incursione aerea su Cividale del Friuli.

MORPURGO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, esprime sentimenti di viva e profonda pietà per gli abitanti di Cividale del Friuli rimasti vittime della barbara incursione compiuta ieri da velivoli nemici. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE, si associa in nome della Camera, rilevando che la universale esecrazione deve colpire gli autori di tali inaudite barbarie. (Vive approvazioni).

BOSELLI, presidente del Consiglio, esprime il sincero compianto del Governo per le vittime di Cividale; e constata che l'Italia non si è mai macchiata di delitti feroci come quelli continuamente commessi dal barbaro nemico. (Vivissime approvazioni — Congratulazioni).

Domanda di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE, annuncia una domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato De Felice-Giuffrida, per diffamazione continuata e ingiurie pubbliche continuate a mezzo della stampa.

Seguito della discussione sull'esercizio provvisorio.

GASPAROTTO, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo ad aumentare il sussidio alle famiglie povere dei combattenti e a preparare per i prossimi lavori del Parlamento, assieme alle altre provvidenze di carattere economico-sociale, il disegno di una legislazione che disciplini i patti agrari secondo lo spirito dei nuovi tempi e i maggiori diritti conseguiti dal popolo italiano ».

Rinuncia a svolgerlo (Approvazioni).

MOLINA, ha presentato il seguente ordine del giorno sottoscritto anche dagli onorevoli Miari, Berti, Padulli, De Capitanio e Salterio:

« La Camera, constatata la condizione di penoso disagio creata dall'enorme e progressivo rincaro del costo della vita ai salariati, agenti e impiegati di quei Comuni, Provincie e Opere pie che nessuna o solo misera indennità caro-viveri hanno finora concesso ai propri dipendenti, invita il Governo ad imporre a tutti indistintamente gli enti locali l'applicazione del decreto Luogotenenziale che determina la misura della indennità caro-viveri agli impiegati dello Stato ».

Rinuncia a svolgerlo (Approvazioni).

GIRETTI, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo, resistendo alle sollecitazioni di coloro che cercano di sfruttare le necessità ineluttabili della

guerra allo scopo di favorire gli interessi particolari di piccol gruppi industriali mediante l'adozione di una tariffa di dazi d ganali più alti degli attuali e per giunta irreducibili nella rinnovazione delle convenzioni commerciali denunciate per la fine dell'anno corrente, saprà validamente difendere e far prevalere fra gli Stati alleati la maggiore libertà degli scambi praticamente possibile durante la guerra e per il dopo guerra con accordi di lunga durata reciprocamente collegati col vincolo della nazione più favorita, rimandando al trattato di pace la questione del regime doganale che si dovrà applicare ai paesi neutri ed a quelli attualmente nemici, - regime che dovrà essere discusso e stabilito in rapporto coi fini di sicurezza politica che colla guerra si saranno raggiunti nel duplice intento di assicurare gli sbocchi necessari alle nostre esportazioni agrarie e di evitare che il rinnovato spirito di esclusivismo e di gelosia commerciale abbia da insidiare e da mettere continuamente in pericolo l'esistenza della « società democratica delle nazioni » fondata sui principî efficacemente guarentiti di libertà e di giustizia internazionale.

Rinunzia a svolgerlo. (Approvazioni).

CHIESA, dà ragione del seguente ordine del giorno sottoscritto anche dagli onorevoli Pirolini, Gasparotto, Scalori, Gaudenzi, Pansini, Bevione, Girardi e De Capitani:

« La Camera, ritenuto che ad attenuare le condizioni create dallo stato di guerra, specialmente sulla classe degli impiegati di commercio, convenga completare le già emanate disposizioni sul contratto d'impiego privato con un provvedimento economico di immediato sollievo del caro viveri, invita il Governo a disporre che a partire dal 1° luglio 1917 sia accordata da tutti i commercianti e gli industriali che non vi abbiano ancora provveduto, in misura più larga un equo aumento percentuale sugli stipendi in corso, graduato secondo l'ammontare degli stipendi stessi ».

Raccomanda alla Camera e al Governo le giuste aspirazioni degli impiegati privati.

Protesta poi contro l'industria dei giuochi d'azzardo e del totalizzatore che impunemente si esercita anche in questo momento.

Protesta contro il consumo della benzina per gite automobilistiche a scopo sportivo, e contro tutti i consumi di lusso.

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro, risponde ai vari oratori per la parte che riguarda il dicastero cui è preposto. Annuncia che sono pronti i disegni per la riforma così della legge sulle privative industriali, come di quella sui marchi di fabbrica.

Si è occupato della questione della conservazione dei trabaccoli da pesca ed ha già presi gli opportuni provvedimenti.

Riconosce le disagiate condizioni, in cui versano gli impiegati privati: ma osserva essere sommamente difficile la determinazione della misura dell'aumento degli stipendi.

La nomina di Commissioni arbitrali, che determinino questo aumento, potrebbe dar luogo a disparità di trattamento fra le varie regioni.

Tuttavia assicura che ha preso a cuore la questione e confida di poterla risolvere in modo equo e soddisfacente.

Ai vari oratori, che si sono occupati della assistenza sanitaria delle classi lavoratrici, si dichiara favorevole al concetto di un sistema inspirato al principio della previdenza sociale mediante la assicurazione contro le malattie.

Il problema offre gravissime difficoltà tecniche e finanziarie, e trova anche ostacolo nella scarsa preparazione della classe lavoratrice.

Annuncia che intanto è stato provveduto all'assicurazione per la vecchiaia degli operai degli stabilimenti ausiliari in numero di seicentomila.

Una Commissione composta di uomini di speciale competenza studierà questo problema dell'assicurazione contro le malattie; problema che l'oratore si augura possa essere sollecitamente e adeguatamente risoluto.

La risoluzione di questo problema condurrà anche a risolvere l'altro problema dell'assicurazione contro gli infortuni in caso di inabilità temporanea.

Termina assicurando che il Governo intende con tutte le sue forze allo studio ed alla soluzione di questi importantissimi problemi d'ordine umanitario e sociale. (Vive approvazione — Applausi).

ORLANDO V. E., ministro dell'interno, rispondendo alle critiche mosse all'Amministrazione dell'interno, dichiara anzitutto che qualsiasi criterio partigiano è alieno dall'esercizio della censura sulla stampa.

Alcuni inconvenienti che sono stati lamentati, dipendono da equivoci o da omissioni di funzionari. Ma è escluso qualsiasi sospetto di disparità di trattamento.

Ha dato severe istruzioni per la chiusura delle case da giuoco, tanto più deplorevoli in questo momento, e vigilerà in modo particolare perchè tali istruzioni siano esattamente osservate.

Si occuperà anche delle scommesse e dei totalizzatori.

Agli oratori che hanno parlato delle riforme dei nostri ordinamenti amministrativi e tributari locali, dichiara che si tratta di gravi problemi dei quali il Governo si occupa e per lo studio dei quali fa appello al consiglio dei competenti.

Circa le presenti condizioni delle finanze comunali non potrebbe approvare la tendenza di fare gravare i maggiori oneri esclusivamente sui tributi diretti. (Commenti).

Nota poi che il ritmo dell'aumento delle spese comunali non è superiore a quello dell'aumento delle spese di Stato.

Per ciò che riguarda il momento presente osserva che il Governo ha provveduto ad agevolare ai Comuni il servizio di cassa mediante mutui di favore.

Dichiara poi che il Governo ha a cuore in particolar modo le difficili condizioni dei comuni adriatici: Venezia, Ancona, Bari, Brindisi, con la concessione di mutui gratuiti. E anche nell'avvenire le condizioni di questi Comuni, che tanto soffrono per la causa nazionale, saranno considerati con particolare affetto dal Governo e dal Parlamento.

Circa la integrazione dell'assistenza sanitaria per mezzo dell'assicurazione contro le malattie si associa alle dichiarazioni fatte dall'on. De Nava, e annunzia che della questione si occupa anche il Consiglio superiore della beneficenza.

Accenna pertanto agli ordini del giorno degli onorevoli De Capitani, Brunelli e Pietravalle.

All'on. Bonardi, che si è occupato delle condizioni sanitarie del Paese, osserva che egli, per eccessivo spirito critico, si è dimostrato soverchiamente ottimista.

Se molto rimane a fare, molto si è fatto e molto si è ottenuto: come dimostra il diminuito coefficiente di mortalità della popolazione italiana, e la diminuita mortalità dell'infanzia.

Annunzia poi che l'Amministrazione sanitaria ha potuto preservare il Paese da gravi epidemie, che più volte ci hanno minacciato.

A questo proposito non sarà mai abbastanza encomiata l'opera energica ed illuminata compiuta dalla Direzione della sanità di accordo con la sanità militare. (Approvazioni).

Ricorda i provvedimenti adottati con pieno successo per migliorare le condizioni sanitarie dei prigionieri austriaci giunti fra noi dalla Serbia.

Ricorda che questi prigionieri austriaci, ricoverati all'Asinara, in segno di riconoscenza all'Italia, vollero erigere colà un monumento a Dante.

Quel monumento, esclama l'oratore, omaggio allo spirito civile della nostra gente, vendica l'oltraggio arrecato al monumento di Dante in Trento! (Vivissime approvazioni — Vivi applausi).

Presidenza del presidente MARCORA.

CANEPA, commissario generale per i consumi e per gli approvvigionamenti, rispondendo all'on. Soderini, assicura la Camera che la quantità di grano lasciata ai contadini sarà sufficiente, e che il

razionamento alle Provincie sarà tale che ogni italiano avrà una congrua razione di pane. (Commenti).

Ma bisogna commisurare la ripartizione alla disponibilità, quali ci son date dal raccolto e dalle previsioni delle importazioni concordate coi nostri alleati. Altrimenti una soverchia larghezza oggi porterebbe tristi conseguenze domani. Bisogna fare la politica della formica e non quella della cicala.

Invoca la collaborazione dei deputati nel persuadere le popolazioni di queste ovvie necessità.

È certo che i sottomarini non riusciranno ad affamare; ma è del pari certo che essi ci impongono dei sacrifici, che dobbiamo sopportare con forte animo, e che d'altra parte sono molto inferiori a quelli che sopportano i nostri nemici.

Ogni italiano ha ed avrà a sua disposizione almeno la tripla quantità di pane che ha ogni tedesco; e così dicasi degli altri alimenti di prima necessità.

Rispondendo all'onorevole Rissetti, nota che l'intervento dello Stato nella economia in tempo di guerra è una necessità assoluta perchè mancano le condizioni dello sviluppo del libero commercio e cioè la possibilità della concorrenza e la disponibilità dei trasporti.

Per quanto il grano acquistato all'estero costi caro agli Stati dell'Intesa, che l'acquistano collettivamente, se tale alimento fondamentale dell'uomo fosse in balìa del libero commercio costerebbe almeno il quadruplo.

Lo stesso dicasi dei noli; come dimostra il fatto che in questi ultimi giorni le navi neutrali libere hanno praticato l'enorme nolo di 400 scellini alla tonnellata da New York ai porti inglesi e francesi dell'Atlantico.

I cereali, adunque, fin che dura la *guerra* debbono essere monopolio di Stato. L'oratore ricorda di aver sempre, fin dal principio, dichiarato che, addivenendosi ad una federazione degli enti di consumo, i cereali non potranno mai essere oggetto della attività di questa federazione, perchè dovranno sempre essere gestiti direttamente dal Commissariato, che li distribuisce al paese pel tramite dei Consorzi granari.

Di questi istituti l'oratore fa un alto elogio, rivendicando a sè l'onore di aver pensato e scritto il decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, che ne amplia le funzioni e ne assicura l'esistenza. Se qualcuno di essi funziona male sarà sorvegliato ed eventualmente sciolto; ma la grande maggioranza funziona ottimamente; e l'oratore ringrazia a nome del Governo i cittadini che portano ivi l'opera loro disinteressata.

Assicura gli onorevoli Carboni, Veroni, Zegretti ed altri che hanno presentato interrogazioni circa il Consorzio di Roma che il Governo ha in mano gli elementi per prendere al riguardo una decisione che non tarderà.

Quanto ai bisogni della popolazione del Lazio, l'oratore li ha presenti, ed è disposto a favorire in ogni modo le iniziative locali, che, come altrove, debbono sorgere per provvedervi.

Lo stesso dicasi in generale pei piccoli centri e per le campagne, di cui si è occupato l'on. Casolini, e per il Mezzogiorno, il quale ha speciale interesse che dappertutto sorgano enti di consumo ed essi si federino in un potente organismo.

Infine si occupa dell'ordine del giorno presentato dall'on. Medici ed altri affinchè la struttura dell'ente nazionale dei consumi rispetti le funzioni e i diritti del libero commercio.

Nulla ha da aggiungere alle dichiarazioni già fatte in quest'aula e fuori, onde per le persone di buona fede sono state dissipate tutte le prevenzioni nate da malintesi.

Osserva che un ente nazionale, il quale acquisti all'ingrosso anche pei Consorzi degli esercenti, sarà un bene per questi, i quali si lagnano delle difficoltà che incontrano negli acquisti.

Anche le merci, in tempo di guerra, tendono ad imboscarsi; ed è questa la ragione fondamentale per cui è necessaria l'opera vigile e costante dello Stato per trarle fuori e procurarne lo spaccio a prezzi non troppo esagerati.

Se questo fine necessario si può raggiungere valendosi, fino ad un certo punto, dei congegni del libero commercio, tanto meglio.

L'oratore conclude assicurando la Camera che, se tutti compiranno il proprio dovere, non mancheranno le vettovaglie, fondamento della resistenza del paese; e che il Commissariato, procurando di non turbare nessun legittimo interesse se non quando vi sia indotto dalla necessità, sarà però inesorabile verso coloro, grandi e piccoli, che per spirito di lucro infrangono la disciplina nazionale (Vivissime approvazioni — Vivi applausi).

RESTIVO, per fatto personale, non può dirsi soddisfatto delle dichiarazioni dell'on. Canepa circa la costituzione del nuovo ente dei consumi per ciò che concerne gli interessi dell'Italia meridionale, facendo osservare che nelle Provincie meridionali non esistono quelle cooperative sulle quali principalmente l'ente stesso deve essere fondato (*Commenti — Interruzioni*).

PRESIDENTE, osserva all'on. Restivo che questo non è fatto personale.

Voci. Ai voti! (Segni d'impazienza).

SOLERI, raccomanda alla considerazione del Governo il seguente ordine del giorno, firmato anche dagli onorevoli Rovetti, Ciriani, Brezzi, Saudino, Giretti, Dello Sbarba, Pietriboni, Gortani e Giulio Casalini:

« La Camera invita il Governo a dare opera pronta ed energica per risolvere il problema dell'approvvigionamento della legna da ardere per il prossimo inverno, mediante:

la requisizione di tagli di bosco; l'impiego di soldati territoriali e dei prigionieri; l'organizzazione dei mezzi di trasporto ».

GIACOBONE, a nome dell'on. Pallastrelli svolge il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dagli onorevoli Cottafavi, Ciriani, Micheli, Faelli, Frisoni, Gortani, Cannavina, Ruini, Bouvier:

« La Camera, convinta delle gravi difficoltà che si oppongono all'approvvigionamento della legna, invita il Governo a prendere sollecitamente adeguati provvedimenti onde l'iniziativa privata, sulla quale poggia principalmente la soluzione dell'importante problema, sia favorita particolarmente nei riguardi della mano d'opera e dei trasporti, e a provvedere affinchè nelle requisizioni per conto dell'autorità militare siano stabiliti prezzi adeguati e tali prezzi siano pure conferiti alle quantità di legna acquistate dalla stessa autorità militare in questi ultimi tempi ».

Si associa all'on. Soleri nel segnalare al Governo l'importanza dell'argomento (Approvazioni).

PANSINI, svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che il completo abbandono dei lavori dell'acquedotto pugliese è sempre più esiziale ai vitali interessi delle tre provincie di Puglia e di molti comuni della Basilicata e del Molise,

considerando che furono raccolti tutti gli elementi tecnici e giuridici necessari per risolvere la questione, come per legge,

attende che il Governo proveda prontamente ».

Quest'ordine del giorno è sottoscritto anche dagli onorevoli Grassi, Chimienti, Leone, Zaccagnino, Codacci-Pisanelli, Ceci, Cicotti, Abruzzese, Maury, Malcangi, De Ruggieri, Fraccacreta, Luciani, Castellino, Fumarola, Fazzi, De Bellis, Capitanio, Ciotrese, Salandra, Lembo e Quarta.

Lamenta che per colpa della Società concessionaria i lavori dell'Acquedotto pugliese si trovino in deplorevole abbandono da ben due anni.

Ciò costituiva la Società in uno stato di inadempienza che necessariamente doveva trarre seco la decadenza della concessione.

E questo riconobbe in un suo parere il Consiglio di Stato.

Lamenta a questo riguardo che tale parere non si sia voluto rendere pubblico e che invece si sia voluta sottoporre di nuovo la questione ad un'altra Sezione e si voglia ora sottoporla alle Sezioni unite, il che l'oratore trova illegale.

Dichiara che la Società ha percepito somme maggiori dell'importo dei lavori eseguiti, ha venduto il macchinario, non ha pagato espropriazioni eseguite e si trova in stato di moratoria.

Attende dal Governo precise dichiarazioni su questo argomento di interesse vitalissimo per le Puglie e dichiara che la Deputazione pugliese farà tutto il suo dovere per ottenere una soluzione pienamente conforme ai legittimi voti di quelle popolazioni. (Approvazioni — Commenti).

BONOMI, ministro dei lavori pubblici, risponde subito all'on. Pansini. Duole grandemente al Governo che un'opera così importante debba rimanere pressochè abbandonata.

Ma una forte ripresa dei lavori non è possibile fino a che non si risolva la questione precedente con l'impresa assuntrice.

Venendo allo stato della questione, di fronte ad un voto della Giunta generale del bilancio, che esortava il Governo ad iniziare la procedura per la decadenza della concessione, il ministro ha creduto di porsi su questa via.

Incaricò due Commissioni, una tecnica ed una finanziaria dell'esame della questione e sulla quale si pronunziarono prima il Consiglio superiore dei lavori pubblici poi alcune sezioni del Consiglio di Stato che hanno opinato in maniera diversa da quella del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Allora il Governo ha stabilito di udire il Consiglio di Stato in adunanza plenaria e attende ora questo parere.

Dopo questi chiarimenti, confida che l'on. Pansini e i suoi colleghi non insisteranno nel loro ordine del giorno, ma vorranno con fiducia attendere che il Governo possa prendere quei provvedimenti che giudicherà conformi a giustizia negli interessi della benemerita regione delle Puglie e dell'intero paese. (Vive approvazioni).

CAMERA, svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

approvando l'esercizio provvisorio e riconfermando la sua fiducia nel Governo;

nella questione militare riconosce che il suo voto significa rispondenza di pensiero e di proposito tra Comando supremo e Governo nel senso del massimo sforzo pel successo influente sulle sorti del conflitto;

nella questione internazionale esprime giudizio che gl'interessi d'Italia coincidano con i suoi ideali, i quali si traducono nella reintegrazione dei confini naturali, nel dominio del mare nostro e nella organizzazione di quelle sfere d'influenza, che congiungono la tradizione delle repubbliche marinare con la realtà del presente e con le esigenze avvenire di un grande paese;

nelle questioni economiche afferma la necessità di correggere le deficienze del presente pei rifornimenti, pei consumi e per le forme di concorso dei cittadini al carico maggiore di guerra e dello Stato all'assicurazione delle riserve, che alimentino la vita individuale e collettiva della Nazione, non astraendo mai da quel senso di giustizia, cui aspira il popolo nostro nel momento del suo maggiore sacrificio e del suo più luminoso eroismo;

nelle questioni interne riafferma il suo proposito di volere ad ogni costo mantenuta quella disciplina civile, che è condizione essenziale di resistenza e di vittoria ».

È convinto che le idee affermate nel suo ordine del giorno abbiano il consenso della Camera e rispondano alle necessità del paese in questo grave momento che attraversa. (Approvazioni).

TURATI, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo: a porre i comuni, specialmente medi e minori, in grado di assolvere i nuovi imprescindibili còmpiti di assistenza civile e di approvvigionamento, sciogliendoli dalle pastoie della legge e dei poteri cosidetti tutorî che, obbedendo a spirito di classe, frustrano ogni loro civile iniziativa; abolendo il limite legale della sovrimposta (con elevazione del minimo imponibile e separazione del contingente terreni da quello fabbricati sospendendo, ove occorra, i canoni daziari governativi; consentendo nuove imposizioni comunali e particolarmente la revisione della tassa di famiglia, con esenzione dei piccoli redditi e con aliquote sensibilmente progressive pei redditi maggiori; facilitando pei bisogni immediati di cassa, con opportune provvidenze, fra cui la sospensione dell'art. 191 del testo unico, la concessione dei mutui di cui al decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1916, n. 1856;

a restituire all'agricoltura le braccia assolutamente indispensabili;

a porre in grado i lavoratori anche dell'impiego privato di far fronte al rincaro della vita, estedendo i poteri delle Commissioni provinciali e centrale, istituite con decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, alla revisione, caso per caso, dei patti di lavoro ».

Rispondendo alle osservazioni dell'onorevole Orlando circa le condizioni finanziarie dei comuni, lamenta che questi, con una serie di provvedimenti governativi, siano stati esautorati e ridotti nella impossibilità di spiegare qualsiasi utile iniziativa così in materia di approvvigionamenti come in materia di assistenza civile, pur lasciando a carico dei comuni la odiosità della riscossione e della applicazione delle misure restrittive e delle sanzioni punitive.

Nota poi che l'inasprimento della sovraimposta, più che da tendenze politiche e sociali, è giustificato da assoluta necessità di fronteggiare spese imprescindibili. Ravvisa invece una tendenza reazionaria specialmente nell'opera dei poteri tutorî che, per evitare l'aumento della sovraimposta, cancellano dai bilanci comunali molte spese, anche quelle di carattere provvidamente sociale.

Segnala altri provvedimenti necessari ad assicurare ai Comuni il servizio di tesoreria.

Insiste infine sulla necessità di provvedere, mediante le Commissioni provinciali già istituite per indennità ai richiamati, alle presenti penose condizioni degl'impiegati privati.

Confida che la Camera darà voto favorevole al suo ordine del giorno.

Raccomanda a questo proposito che i rappresentanti degl'impiegati in questa Commissione siano scelti su designazione delle organizzazioni.

E fa voti che si abbia particolare riguardo, anche in questa questione dell'impiego privato, alle condizioni degl'impiegati privati delle regioni meridionali e delle donne lavoratrici.

Infine fa voti che, nell'occasione dell'abolizione dell'autorizzazione maritale, si sancisca il principio della equiparazione dei due sessi nell'ammissione ai pubblici uffici. (Vive approvazioni all'estrema sinistra).

CONGIU dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera invoca dal Governo adeguati provvedimenti per la resistenza economica della nazione e per l'equa sistemazione, dopo la guerra, della posizione dei militari reduci dal servizio prestato al paese ».

Raccomanda poi che si concedano esoneri agli aggiustatori di macchine e attrezzi rurali, specialmente in quelle regioni in cui l'industria agraria è meno sviluppata.

All'onorevole commissario per i consumi raccomanda che si tenga particolarmente conto delle speciali condizioni di quelle popolazioni che vivono quasi esclusivamente di pane.

Nelle requisizioni afferma doversi aver presenti le esigenze dell'industria armentizia.

E nella determinazione dei prezzi delle derrate agricole fa voti che non siano sacrificati i legittimi interessi dell'agricoltura.

Esorta poi il Governo a rivolgere tutte le cure all'industria della pesca, così importante pel nostro paese e che in questo momento potrebbe tanto contribuire all'approvvigionamento nazionale.

Termina esprimendo il fervido augurio della povera eroica Sardegna pel trionfo delle armi e del diritto d'Italia. (Vivissime approvazioni — Congratulazioni).

BELTRAMI, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo ad adoperarsi per una pace sollecita, unico rimedio possibile ai mali che travagliano soprattutto le popolazioni rurali, le più grandi ed innocenti vittime di coloro che vivono e prosperano colla guerra ».

Lo mantiene, ma rinunzia a svolgerlo. (Approvazioni).

RAVA, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo vorrà:

rivedere gli articoli della legge sulle pensioni (testo unico del 21 febbraio 1895, n. 70) e modificare quelli che non sono in relazione con le necessità di una guerra sostenuta dalla nazione in armi;

coordinare a unità di testo ed illustrare le nuove norme sul'e pensioni di guerra, sparse nei diversi decreti Luogotenenziali del 1915, 1916 e 1917;

esaminare se non convenga introdurre, con opportune garanzie, nelle leggi relative alle pensioni di guerra l'istituto dell'inversione dell'onere della prova rispetto alla causa delle ferite, delle malattie e delle morti dei valorosi soldati nostri, dopo un dato periodo di servizio - e ciò allo scopo tanto invocato di troncare le lunghe incertezze, le difficili dispute scientifiche e le dolorose disparità di trattamento nelle liquidazioni di questo debito della Nazione ».

Prende atto della promessa, fatta dall'onorevole ministro del tesoro, di emanare un testo unico dei diversi decreti Luogotenenziali sulle pensioni.

Insiste sulla opportunità di una riforma della legge sulle pensioni perchè quella vigente non corrisponde alle esigenze di una grande nazione in guerra, non ostante le modificazioni apportatevi ancora.

Afferma poi che i non lievi miglioramenti apportati alla legge dovrebbero applicarsi anche alle pensioni di guerra già liquidate.

Così vorrebbe che fosse chiarito più specificatamente che le innovazioni portate alla legge attuale debbono applicarsi anche alle famiglie di coloro che sono morti nella guerra di Libia.

Rileva gl'inconvenienti derivati dal fatto di non avere precisato che cosa s'intenda per causa di servizio. (Approvazioni).

Crede doveroso richiamare l'attenzione della Camera e del Governo su altri inconvenienti, che si riscontrano nell'applicazione della legge, perchè tutti i provvedimenti adottati in proposito furono presi dal Governo in forza dei pieni poteri, per guisa che non verranno portati alla discussione del Parlamento.

Per ottenere una liquidazione più rapida delle pensioni, ritiene che si debba venire alla costituzione di un organo speciale incaricato di tale compito.

Circa la classificazione delle ferite fatta con un recente decreto, rileva alcune incongruenze, che occorre prontamente riparare per evitare che i nostri gloriosi mutilati rimangano insodisfatti dell'opera dello Stato. (Benissimo!).

Insiste poi sulla necessità di invertire l'onere della prova, quando si tratta di stabilire la causa delle ferite, delle malattie o delle morti avvenute in guerra.

Conclude affermando che per questo problema e per la sua migliore soluzione non vi debbono essere da parte del Governo preoccupazioni di economie di sorta poichè Camera e paese vogliono che le famiglie dei nostri gloriosi eroi debbano in ogni ora benedire la patria, per la quale i loro cari caddero sui campi di battaglia. (Vivissime approvazioni — Vivi applausi — Moltissime congratulazioni).

TREVES, ha presentato il seguente ordine del giorno, come affermazione del pensiero politico suo e dei suoi amici:

« La Camera decisa a seguire una politica estera in concordia con le grandi forze internazionali auspicanti alla pace ed al rinnovamento europeo, passa all'ordine del giorno ».

Le ragioni della guerra furono pretesto ad un Ministero così detto della concordia nazionale. Senonchè la concordia è più di una volta mancata in seno allo stesso Ministero: donde la recente crisi selata, ma non risolta.

Non è fare opera contraria alla concordia nazionale il non rinunziare alle proprie idee e ai propri convincimenti.

Ma non fanno invece opera di concordia nè il Governo con gli eccessi della censura, nè coloro che quotidianamente vanno denigrando le istituzioni parlamentari. (Approvazioni all'estrema sinistra).

L'oratore non ammette che nemmeno i generali vittoriosi scendano a prendere parte alle politiche competizioni. (Approvazioni all'estrema sinistra).

In generale constata la sovrapposizione dell'autorità militare sulla autorità civile.

L'oratore rivendica per sè e per i suoi amici la libertà di opinione.

Se un ministro disse che, posto fra patria e libertà, non avrebbe esitato a dichiararsi per la patria, l'oratore afferma invece altamente doversi ritenere termini inseparabili patria e libertà. (Approvazioni all'estrema sinistra).

Dalla formula del « sacro egoismo » siamo passati a quella del « sacro altruismo » e siamo giunti a quella dell' « imperialismo internazionale ».

Ognuna di queste è stata la bandiera di un partito; ed i tre partiti si danno la mano quando trattasi di far opera contraria alla libertà.

Vorrebbe sapere quale di queste tre formule sia quella accolta dall'onorevole Sonnino, che recentemente diede prova di squisita moderazione, ma che purtuttavia impersona la vecchia politica della conquista, degli equilibri e dei compensi: politica contro la quale l'oratore ha sempre protestato e protesterà sempre.

L'oratore vagheggia, invece, una politica inspirata ai veri principî della democrazia sociale, ai veri interessi del proletariato.

Così è una affermazione, che cela un proposito di imperialismo, la proclamazione della indipendenza dell'Albania sotto il protettorato italiano. (Commenti).

Se questo protettorato, per merito principalmente dei nostri soldati, si esplica in una azione altamente civile e umanitaria, l'oratore non può non pensare ai gravi impegni che andiamo ad assumere.

Vorrebbe che prima di pensare all'Albania, pensassimo alle abbandonate regioni dell'Italia meridionale (Commenti).

Questa nostra politica inoltre ci mette in contraddizione con la nuova politica della Russia democratica e rivoluzionaria. (Commenti).

La nuova Russia non concluderà mai una pace separata; ma, come non vuol battersi per il proprio imperialismo, così non consentirà a battersi per l'imperialismo altrui. (Commenti).

L'oratore si augura che il trionfo dell'Intesa sia tale da non rappresentare mai il trionfo di quell'imperialismo e di quel militarismo, che combattiamo negli imperi centrali.

L'oratore si augura che alla Conferenza di Parigi l'on. Sonnino assecondi cordialmente le idee della nuova Russia; idee che sono quelle stesse di tutte le plebi d'Europa.

Questa guerra non può avere risultati dittatoriamente conclusivi, nonostante gli enormi lutti e gli enormi dolori.

Quale sarà il limite a tanto strazio?

Questa è la domanda che angosciosamente si pongono tutti i popoli belligeranti.

Ormai non son più i Governi che regolano le sorti della guerra. I popoli risolveranno essi la terribile situazione. (Approvazioni e applausi all'estrema sinistra).

La pace sarà opera di un partito, che trascende i confini degli Stati, interprete del sentimento e degli interessi del proletariato internazionale.

A conseguire questa pace auspicata contribuirà il Governo della Russia, un tempo propugnacolo di dispotismo, ora baluardo di democrazia e libertà. (Commenti).

Nè dicasi che la libertà della Russia è effetto della guerra. Essa è effetto della stanchezza della guerra.

E se Guglielmo II trionfava, nè la rivoluzione russa si compiva, nè nella stessa Germania e nell'Austria gli Imperatori scenderebbero, come ora scendono, a patti coi loro popoli. (Commenti animati).

L'oratore si augura sia ormai suonata l'ora in cui da questo immenso conflitto sorga il trionfo degli ideali di pace e di libertà.

Quanto al partito, cui l'oratore appartiene, esso intende conti-

nuare nell'opera sua. Perciò ha aderito alla conferenza di Stoccolma.

Afferma però altamente che, discutendo nella conferenza dell'internazionale, l'oratore e i suoi amici non dimenticano e non dimenticheranno mai gli interessi e i diritti dell'Italia. (Commenti — Approvazioni).

La loro formula è: nè annessioni, nè compensi; libertà, per tutti quanti i popoli, di vita e di espansione. (Commenti).

Spera perciò il Governo non impedirà che anche il partito socialista italiano possa essere rappresentato nella conferenza di Stoccolma.

Potranno l'oratore e i suoi amici sostenere a Stoccolma che l'Italia dei plebisciti ha il modo di dimostrare il desiderio e quindi il sacro diritto delle terre irredente di unirsi alla madre patria. (Commenti prolungati in vario senso).

Ad affrettare l'ora della pace contribuirà il movimento di conquista democratica, che si va svolgendo nell'interno degli Stati; contribuirà la perduta speranza di certi trionfi imperialistici; contribuirà la libera discussione, che metterà in evidenza la realtà delle cose; contribuirà infine il ripristino del senso augusto e sacro della vita!

E già da tutte le fronti della guerra sorge una voce: il prossimo inverno non più in trincea! (Vive approvazioni e applausi — Congratulazioni all'estrema sinistra — Commenti prolungati).

Voci. Ai voti! (Segni d'impazienza).

PANTANO, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, confidando in un'azione previggente, vigorosa e coordinata di Governo durante l'esercizio provvisorio, passa all'ordine del giorno ».

Rinuncia a svolgerlo. Si limita ad una dichiarazione che crede necessaria dopo le ultime parole dell'onorevole Treves.

Afferma che siamo e rimaniamo nella guerra non per rassegnazione fatalistica, ma perchè nella guerra siamo entrati per la forza della nostra storia, della nostra tradizione, dei nostri principî.

E nella guerra rimaniamo perchè questo impone il nostro dovere, perchè questo impongono i nostri interessi, le nostre sacre aspirazioni! Questo dicono le nostre trincee! (Vivissime approvazioni — Vivissimi applausi — Rumori — Scambio di violente apostrofi e tumulto all'estrema sinistra — Agitazioni).

BOSELLI, presidente del Consiglio, esprime il pensiero del Governo sui vari ordini del giorno.

Un primo gruppo comprende quelli che trattano di argomenti speciali.

Prega i proponenti di ritirarli e di convertirli in semplici raccomandazioni.

L'oratore riassumendo questi ordini del giorno si riferisce alle dichiarazioni già fatte dai singoli ministri; dichiarazioni che riassume e conferma, esortando i proponenti ad appagarsi degli affidamenti dati dal Governo.

Non può, invece, accettare l'ordine del giorno dell'on. Drago perchè troppo lato nella sua indeterminatezza; pur dichiarando che unanime è il pensiero di favorire la piccola proprietà e di migliorare le condizioni dei contadini, che danno prova di tanto eroismo; e che, tornando alle loro case, devono non da parole, ma da fatti, avere la dimostrazione della gratitudine nazionale. (Applausi — Interruzione dell'on. Drago — Rumori).

Il Governo, esclama l'oratore, vuole la pace civile, conseguita nel lavoro comune e nella concordia della pace sociale. A questo concetto informerà costantemente l'opera sua (Applausi).

Ricorda poi la istituzione di una Commissione, presieduta da un ministro, per lo studio di tutti i problemi del dopo guerra.

Ringrazia coloro, che hanno espresso approvazione e plauso al Governo. E più ringrazia coloro, che hanno reso omaggio alle virtù militari del nostro esercito, della nostra armata ed alle virtù di resistenza del popolo nostro.

Dalle trincee viene a noi una parola di fede e viene ogni giorno una prova di quel valore, che ha elevato viemaggiormente nel mondo la storia pel nostro paese. (Applausi).

All'on. Treves che non seguirà nelle sue critiche d'ordine politico, si limita a ricordare che ove non è patria, ivi non è democrazia e non è libertà. (Applausi).

Il Ministero della concordia nazionale è cordialmente solidale ed unanime nei suoi propositi. Esso è il pegno migliore che nel nostro paese non sorgeranno mai dittature militari. (Approvazioni).

Nessuno le tenta e nessuno le tollererebbe! (Applausi).

Non seguirà l'on. Treves nelle sue peregrinazioni. (Si ride). Dichiara solamente che la politica italiana è una politica che procede senza eccessi ma ferma e forte! (Approvazioni).

L'Italia che ha dato la sua bandiera al vento delle battaglie, questa bandiera non si piegherà fino a che non sia raggiunto il trionfo dei diritti della nostra esistenza nazionale e della nostra gente. (Applausi).

Perciò, pure augurando fervidamente col desiderio la pace, non può dimenticare che per affrettarla è necessario parlarne il meno possibile, e soprattutto è necessario guardarsi dal diffondere nel paese illusioni o sfiducia. (Applausi).

Ai moltissimi deputati di ogni regione, che hanno sottoscritto l'ordine del giorno De Ruggieri, dichiara che il Governo rivolge e rivolgerà tutte le sue cure alle patriottiche Provincie che dovranno essere coefficiente precipuo della grandezza e della prosperità nazionale. (Approvazioni).

Esorta perciò la Camera ad approvare per acclamazione così quest'ordine del giorno De Ruggieri come quello dell'on. Pala relativo alla sua degna e quello dell'on. Facchinetti relativo alle popolazioni adriatiche. (Applausi vivissimi).

Dichiara infine di accettare un ordine del giorno degli onorevoli Di Campolattaro, Teso e Pavia, ora pervenuto alla presidenza, e così concepito:

« La Camera, udite le dichiarazioni del Governo, passa alla votazione dell'articolo unico ».

Su quest'ordine del giorno pone la questione di fiducia; poichè il Governo, che è pronto ad assumere tutte le responsabilità, non avrebbe, in questi difficili momenti, la forza necessaria per efficacemente operare se non fosse sicuro della piena fiducia del Parlamento (Vivi applausi).

Relativamente all'ordine del giorno Marangoni, dichiara che la difesa antiaerea sarà d'ora innanzi alla dipendenza diretta del Ministero della guerra e delle armi e munizioni.

Relativamente all'ordine del giorno Drago, dichiara di fare delle riserve sulle tesi ieri svolte dall'on. Drago, ma poichè il suo ordine del giorno si limita a raccomandare al Governo lo studio degli argomenti relativi alla piccola proprietà e al miglioramento delle condizioni dei contadini, in questo senso non ha difficoltà di accettarlo.

Dà assicurazioni all'on. Micheli che prenderà in benevolo esame l'argomento del suo ordine del giorno.

PRESIDENTE, pone a partito gli ordini del giorno De Ruggieri, Pala e Facchinetti.

(Sono approvati per acclamazione).

Interroga gli altri proponenti se mantengono i loro ordini del giorno.

(Tutti gli ordini del giorno sono ritirati, meno quello accettato dal Governo).

PRESIDENTE, legge l'ordine del giorno degli onorevoli Di Campolattaro, Teso e Pavia, accettato dal Governo:

« La Camera, udite le dichiarazioni del Governo, passa alla votazione dell'articolo ».

Avverte che su quest'ordine del giorno hanno chiesto la votazione nominale gli onorevoli Ancona, Borromeo, Bevione, Alberto Giovanelli, De Capitani, Benaglio, Bianchini, Mondello, Romeo, Medici, Arrivabene, Murialdi, Santamaria, Negrotto e Di Stefano.

Hanno pure chiesto la votazione nominale gli onorevoli Modigliani, Maffioli, Turati, Beltrami, Agnini, Albertelli, Rondani, Beghi, Treves, Sandulli, Bussi, Sciorati, Cagnoni, Dugoni, Maffi, Brunelli, Bonardi e Gaudenzi.

Indice la votazione nominale.

VALENZANI, segretario, fa la chiama.

Rispondono *Si*:

Abbruzzese — Adinolfi — Aguglia — Albanese — Amici Giovanni — Ancona — Appiani — Arrigoni — Arrivabene — Artom.

Balsano — Barnabei — Basile — Baslini — Battaglieri — Bellati — Benaglio — Berenini — Berlingieri — Berti — Bettoni — Bevione — Bianchi Leonardo — Bianchi Vincenzo — Bianchini — Bignami — Bonacossa — Bonicelli — Bonino Lorenzo — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Borromeo — Boselli — Bouvier — Bovetti — Bruno — Buccelli — Buonino Icilio — Buonvino.

Caccialanza — Callaini — Camera — Cameroni — Canepa — Canevari — Cannavina — Cao-Pinna — Capece-Minutolo — Capitanio — Caputi — Carboni — Carcano — Cartia — Caso — Casolini Antonio — Cassin — Cassuto — Cavina — Ceci — Celesia — Cermenati — Chidichimo — Chimienti — Ciappi Anselmo — Cicarelli — Ciccarone — Ciccotti — Cicogna — Cimorelli — Cioffrese — Cirmeni — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colonna di Cesarò — Colosimo — Compans — Congiu — Corniani — Cottafavi — Cotugno — Credaro — Cucca — Curreno.

Da Como — Dari — De Amicis — De Bellis — De Capitani — Degli Occhi — Del Balzo — Della Pietra — Delle Piane — Dello Sbarba — De Nava Giuseppe — Dentice — De Ruggieri — De Vargas — De Vito — Di Bagno — Di Campolattaro — Di Giorgio — Di Mirafiori — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — Dore — Drago.

Facchinetti — Faelli — Falletti — Faranda — Faustini — Fazzi — Federzoni — Fera — Fiamberti — Finocchiaro Aprile — Fornari — Foscari — Fraccacreta — Fradeletto — Frisoni — Fumarola.

Gallenga — Galli — Gallini — Gambarotta — Gargiulo — Gasparotto — Gazelli — Giacobone — Ginori-Conti — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Girardi — Giretti — Grabau — Grassi — Guglielmi.

Indri — Innamorati.

Joele.

La Lumia — Larussa — La Via — Lembo — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Loero — Lombardi — Longinotti — Lo Piano — Lo Presti — Lucernari — Luciani — Luzzatti.

Macchi — Malcangi — Malliani Giuseppe — Mancini — Manfredi — Mango — Manna — Marciano — Masciantonio — Materi — Mauro — Maury — Mazzarella — Medici Del Vascello — Mendaja — Miari — Milano — Miliani — Mirabelli — Molina — Mondello — Montauti — Monti-Guarnieri — Montresor — Morando — Morelli Gualtierotti — Morisani — Morpurgo — Mosca Tommaso — Murialdi.

Nasi — Nava Cesare — Nava Ottorino — Negrotto.

Ollandini — Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele.

Pacetti — Pais Serra — Pala — Pantano — Paparo — Pasqualino-Vassallo — Pavia — Peano — Pennisi — Petrillo — Piccirilli — Pietriboni — Pizzini — Porcella — Porzio.

Quarta.

Raineri — Rava — Reggio — Rellini — Renda — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rindone — Rissetti — Rizzone — Rodinò — Romeo — Rossi Cesare — Rossi Luigi — Rota — Roth.

Sacchi — Salandra — Salomone — Salterio — Sanarelli — Sanjust — Santamaria — Sarrocchi — Saudino — Scalori — Scano — Schanzer — Sciacca-Giardina — Serra — Sitta — Soleri — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Speranza — Spetrino — Storoni.

Talamo — Tasca — Tassara — Taverna — Teodori — Teso — Tinozzi — Torlonia — Tortorici — Toscanelli — Tosti — Tovini.

Vaccaro — Valenzani — Valvassori-Peroni — Varzi — Venditti — Venzi — Veroni — Vicini — Vignolo — Vinaj — Visocchi.

Zaccagnino — Zegretti.

Rispondono *No*:

Agnini — Albertelli — Arcà — Badaloni — Basaglia — Beghi — Beltrami — Bentini — Bernardini — Bocconi — Bonardi — Brunelli — Bussi — Cabrini — Cagnoni — Caroti — Chiesa — Ciriani — Dugoni — Ferri Enrico — Gaudenzi — Gerini — Graziadei — Grosso-Campana — Lucci — Maffi — Maffioli — Marangoni — Marazzi — Marchesano — Mazzolani — Merloni — Miglioli — Modigliani — Montemartini — Morgari — Musatti — Pansini — Pellegrino — Perrone — Prampolini — Pucci — Quaglino — Rondani — Sandulli — Schiavon — Sciorati — Sichel — Todeschini — Torre — Treves — Turati — Zibordi.

Sono in congedo:

Abozzi — Barzilai — Belotti — Bertolini — Caporali — Cavazza — Di Robilant — Frugoni — Giordano — Giuliani — La Pegna — Marcello — Martini — Pallastrelli — Pezzullo — Rampoldi — Rizza — Romanin-Jacur — Sioli-Legnani — Suardi — Tamborino.

Sono ammalati

Baccelli — Calisse — Cavagnari — Celli — Chiaraviglio — Di Caporiacco — Di Francia — Larizza — Lucchini — Lucifero — Morelli Enrico — Ottavi — Parodi — Ronchetti — Simoncelli — Sipari.

Assenti per ufficio pubblico:

Alessio — Arlotta — Bertini — Borsarelli — Ciuffelli — Daneo — Landucci — Nitti — Roi — Santoliquido — Stoppato — Theodoli — Venino.

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione nominale sull'ordine del giorno degli onorevoli Di Campolattaro, Teso e Pavia, accettato dal Governo:

Votanti 326
Maggioranza 165
Hanno risposto *si* 273
Hanno risposto *no* 53

(La Camera approva l'ordine del giorno degli onorevoli Di Campolattaro, Teso e Pavia).

PRESIDENTE, avverte che il disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà votato in altra seduta a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-918 a tutto il mese di ottobre 1917 (788).

DUGONI, raccomanda che si diano istruzioni ai prefetti perchè dai bilanci comunali non si cancellino i modesti stanziamenti per sussidio ai segretariati provinciali per la tutela della emigrazione.

ORLANDO V. E., ministro dell'interno, esaminerà con benevolenza l'argomento.

PRESIDENTE, avverte che anche questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà votato in altra seduta a scrutinio segreto.

Presentazione di documenti, di disegni di legge e di una relazione.

SONNINO SIDNEY, ministro degli affari esteri, presenta il decreto Luogotenenziale col quale è data piena ed intera esecuzione all'accordo tra l'Italia e la Gran Brettagna per Giuba, firmato in Roma il 24 dicembre 1915.

BONOMI, ministro dei lavori pubblici, presenta i seguenti disegni di legge:

Convalidazione del decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, numero 59: Proroga del termine assegnato per la iscrizione delle vie navigabili nelle rispettive classi;

Convalidazione del decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 175: Variante al piano di espropriazione relativo al prolungamento della via Cavour ed alle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele in Roma;

Convalidazione del decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 342: Autorizzazione di spesa pel completamento della ferrovia Montebelluna-Susegana;

Convalidazione del decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 344: Provvedimenti a favore delle Provincie sarde danneggiate dalle alluvioni del febbraio 1917.

Convalidazione del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917,

n. 838: Autorizzazione di spese per opere stradali e portuali, per il monumento a Vittorio Emanuele II in Roma e per la somministrazione d'acqua potabile a Comuni pugliesi.

Convalidazione del decreto Luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, riguardante l'esecuzione di nuove opere nelle vie navigabili di 2ª classe (raccordi ferroviari pei porti fluviali di Pontelagoscuro e Catena e conca di Governolo).

RAINERI, ministro dell'agricoltura, presenta il disegno di legge: Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita e il commercio dei vini.

Ritira il disegno di legge: Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1254, recante provvedimenti per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini.

FINOCCHIARO-APRILE, presenta la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'on. Salvatore Orlando.

Interrogazioni ed interpellanza.

VALENZANI, segretario, ne dà lettura:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, per sapere se sia vera la notizia pubblicata stamane da un giornale romano secondo la quale i rappresentanti della Società per azioni d'Italia si sarebbero adunati in Roma per discutere intorno alla « composizione della Commissione parlamentare e senatoriale » che dovrà esaminare le nuove tariffe doganali, e se sia in grado di comunicare il nome degli intervenuti; e per sapere quale giudizio faccia di questa smaccata ingerenza di interessati nel funzionamento della vita parlamentare italiana.

« Modigliani ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri di grazia e giustizia e dei culti e della guerra, sui motivi che hanno determinato la nuova istruttoria contro il sacerdote don Concina e sulla necessità di affrettarla per la doverosa reintegrazione del sacerdote medesimo nel beneficio di Prata di Pordenone.

« Ceriani ».

Sui lavori parlamentari.

BOSELLI, presidente del Consiglio, propone che domani la seduta cominci alle ore 10, senza interrogazioni, e con sospensione dalle 12 alle 14.

La seduta termina alle ore 20,10.

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *12 luglio 1917* — **(Bollettino di guerra n. 779).**

In Val di Travignolo, con energico contrattacco scacciammo un riparto nemico che nella notte mediante irruzione era riuscito a raggiungere una nostra posizione avanzata sulla seconda cima del Colbricon. Sulla rimanente fronte l'attività combattiva si limitò a fuoco intenso e saltuarie azioni di artiglieria.

Cadorna.

Settori esteri.

Rispondendo ieri ad una interrogazione alla Camera dei comuni, il sottosegretario di Stato per gli esteri, Cecil, ha dichiarato che il Governo inglese è pronto a rispondere al desiderio espresso dal Governo russo, circa la revisione degli scopi di guerra degli alleati. Gli alleati si consultano ora intorno alla forma con la quale potrebbe farsi tale revisione.

Alla domanda rivolta da un deputato sulle operazioni compiute ultimamente dalle forze del Re dell'Hedjaz, il sottosegretario di Stato per la guerra ha detto che queste si sono impadronite di posti turchi fra Tofila, Maan ed Akaba.

Il comunicato ufficiale odierno da Pietrogrado informa che anche la città di Kalucz, ad ovest di Halicz, sede dello stato maggiore austro-tedesco, è stata occupata, dopo fiero combattimento, dai russi al comando del generale Korniloff. Per tal modo l'esercito russo si è incuneato fra gli eserciti del duca Leopoldo di Baviera a nord e quelli dell'arciduca Giuseppe a sud. La cavalleria cosacca, che ha avuto gran parte nella vittoria, continua ad inseguire il nemico in piena rotta.

Dalla Fiandra, dalla Piccardia e dallo Champagne non sono segnalati ulteriori importanti combattimenti. Anche dalla Macedonia, dalla Rumenia, dal settore caucasico e dalla Palestina non si hanno notizie di altri fatti d'arme. In Mesopotamia l'attività dei belligeranti è limitata a piccole incursioni ed a bombardamenti aerei a causa dei grandi calori, segnando il termometro Farenheit 119 gradi all'ombra (48 gradi centigradi).

La condotta delle operazioni in Mesopotamia è stata ieri oggetto d'una vivace discussione alla Camera dei comuni. Bonar Law ha dichiarato che il Governo, fortemente impressionato dalle conclusioni della relazione della Commissione d'inchiesta, sta costituendo una Corte giudiziaria, davanti alla quale compariranno tutte le persone, civili e militari, la cui responsabilità è coinvolta nella condotta delle operazioni. La Corte avrà diritto di aprire una inchiesta su tutte le persone che designerà.

Secondo la statistica del movimento delle navi mercantili entrate ed uscite nei porti francesi nella settimana terminata l'8 corrente, sopra un totale di 2056 navi, ne sono state affondate da sottomarini tedeschi ed austro-ungarici tre al disopra delle 1600 tonnelleté e una al disotto.

L'*Agenzia Stefani* comunica maggiori notizie della guerra con i seguenti telegrammi:

PIETROGRADO, 12. — Il comunicato del grande stato maggiore, in data 12 luglio, dice: Fronte occidentale. - Durante la giornata di ieri le operazioni sul Dniester e sul fiume Lomnitza continuarono il loro sviluppo. Dopo combattimenti intensi e sanguinosi il nemico fu cacciato dalla città di Kalusz, che fu occupata dalle nostre truppe. Ad ovest di Bogorodchany, sul fronte Grabouwka-Rossoulna-Kresvitz, il nemico, profittando della regione molto accidentata, trattiene la nostra avanzata. — Fronti romeno e del Caucaso. - Situazione immutata.

PARIGI, 12. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice: Lotta di artiglieria abbastanza viva in Champagne e sul fronte dell'Aisne, nel settore del Mulino di Laffaux.

Attacchi nemici nella regione del Plateau-triangulaire e a sud di Juvincourt furono facilmente respinti. Sulle due rive della Mosa, nel settore della quota 304 e a nord dell'opera di Hardaumont, dopo un violento bombardamento, i tedeschi tentarono parecchi colpi di mano, nessuno dei quali è riuscito. Niente da segnalare sul resto del fronte.

PARIGI, 12. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: Giornata calma; salvo nella regione Ailles-Pantheon e a Moronvillers, ove l'artiglieria si mostrò dalle due parti abbastanza attiva.

Il nemico lanciò un centinaio di granate su Reims.

LONDRA, 12. — Un comunicato del maresciallo Haig in data del pomeriggio dice: Respingemmo la scorsa notte un'incursione nemica a sud di Lombärtzyde. Niente di nuovo sul resto del fronte.

LONDRA, 12. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice: Stamane di buon'ora ad ovest di Queant abbiamo respinto un distaccamento di incursione al quale abbiamo fatto alcuni prigionieri.

Ieri grande attività aerea. Durante la notte i nostri aviatori gettarono numerose bombe sugli aerodromi e sui depositi di munizioni ed eseguirono durante la giornata otto altre incursioni coronate da successo. Durante i combattimenti abbatterono quattro aeroplani tedeschi e ne costrinsero altri sei ad atterrare sbandati. Tre aeroplani britannici mancano.

SALONICCO, 12. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito serbo in data 11 luglio dice: Ieri consueta attività dell'artiglieria. Nostre squadriglie di aeroplani lanciarono 42 bombe a nord di Kozus e dieci nella valle di Gradesnica. In combattimento aereo fu abbattuto un aeroplano tedesco che precipitò nelle nostre linee.

PARIGI, 12. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'eser-

cito d'Oriente in data 11 corr. dice: Aviatori britannici hanno bombardato la stazione di Angista, trenta chilometri ad est di Serres. Combattimenti di pattuglie e cannoneggiamento sul fronte del Vardar. Un capitano tedesco ed un pilota che montavano l'apparecchio nemico catturato ieri sono stati fatti prigionieri.

LONDRA, 12. — Un comunicato ufficiale dell'esercito di Salonicco dice: Sul corso superiore dello Struma aviatori britannici bombardarono vari punti della linea e delle comunicazioni del nemico e gettarono pure bombe su Drama, Torfa e Angista.

Le condizioni sanitarie delle truppe sono quest'anno notevolmente più soddisfacenti dell'anno scorso.

LONDRA, 12. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni delle truppe britanniche in Mesopotamia dice: Una colonna mobile, accompagnata da aeroplani e da automobili blindate fece un'efficace incursione punitiva contro irregolari turchi responsabili dell'attacco ad un convoglio presso Bakuba. I nostri aviatori con le bombe e le mitragliatrici inflissero loro perdite particolarmente gravi.

In varie scaramuccie, durante il giugno, facemmo prigionieri 75 turchi.

Il 10 luglio a Samarra due aviatori tedeschi vennero ad arrendersi, annunciando di avere bruciato nel deserto due aeroplani e di aver abbandonati due aviatori tedeschi che non erano in condizione di camminare. Automobili blindate furono subito inviate a ricercarli.

Il termometro segnò il 9 corr. 11° gradi Farenheit all'ombra.

LONDRA, 12. — Un comunicato dell'Ammiragliato dice: L'11 corrente, a sud-ovest di Nieuport, cinque nostre squadriglie aeree navali in perlustrazione incontrarono ed attaccarono una squadriglia tedesca composta di dieci Albatros esploratori e di tre grandi biplani e costrinsero tre esploratori ad atterrare completamente sbandati e due altri a discendere. Un nostro aeroplano manca.

LONDRA, 12. — Un comunicato ufficiale dell'Ammiragliato dice: Nella notte dall'11 al 12 aviatori navali bombardarono Varssenaere, Saint-Denis, Westrem, Ghistelles e le ferrovie e l'officina elettrica di Ostenda. Essi attaccarono pure con le mitragliatrici la strada e l'aerodromo di Zarren e lanciarono bombe sopra un treno presso Saint-Denis Westrem. Le bombe hanno incendiato un'officina di energia elettrica presso Ostenda ed hanno provocato una violenta esplosione in un deposito di munizioni sulla ferrovia di Varssenaere. L'esplosione è stata seguita da un grande incendio che continuava mezz'ora più tardi. Gli aviatori che hanno lanciato parecchie tonnellate di bombe, sono tornati incolumi.

LONDRA, 12. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in Egitto dice: Continue scaramuccie di pattuglie; la situazione generale è stazionaria. Un aviatore nemico il tre corrente gettò quattro piccole bombe. Due persone rimasero ferite.

CRONACA ITALIANA

La Missione reduce dagli Stati Uniti. — Ieri, alle ore 14,35, giunse a Torino la Missione italiana con a capo S. A. R. il Principe di Udine di ritorno dagli Stati Uniti.

Alla stazione erano a ricevere la Missione il prefetto comm. Verdinois ed altre autorità e notabilità.

S. E. Meda a Parigi. — Iermattina giunse a Parigi l'on. Ministro delle finanze per inaugurarvi l'Istituto degli italiani di Parigi, organo della propaganda italiana, fondato dall'Associazione milanese per lo sviluppo dell'alta coltura, con l'appoggio morale e materiale del Governo italiano. L'on. Ministro Meda rappresenterà alla cerimonia anche i ministri Ruffini e Scialoja. Al suo arrivo assistevano l'ambasciatore marchese Salvago Raggi, molte notabilità e numerosi amici.

A proposito dell'arrivo di S. E. Meda alla capitale francese il *Journal des Débats* fa un elogio del ministro, che si reca a Parigi per inaugurare l'Istituto italiano, che è un utile mezzo per la penetrazione intellettuale e morale reciproca fra la Francia e l'Italia e un simbolo dell'unione sacra. Il giornale dice che gli amici dell'Italia, a qualsiasi opinione appartengano, hanno il dovere di salutare nell'ospite di oggi il rappresentante autentico e legittimo della nuova Italia.

L'anniversario del martirio di Cesare Battisti. — La ricorrenza anniversaria della morte dell'eroico trentino venne commemorata degnamente ieri alla Camera dei deputati dall'on. Berenini e da S. E. il presidente del Consiglio. Altre onoranze furono tributate alla memoria del martire da società patriottiche, con l'apposizione di corone alla lapide che nella via Cesare Battisti venne murata in Roma lo scorso anno.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica: « È del tutto insussistente la voce corsa che sia intendimento del Governo di apportare modificazioni in senso restrittivo al decreto Luogotenenziale del 10 agosto 1916, col quale furono adottati provvedimenti a favore delle industrie dell'armamento e delle costruzioni navali ».

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LONDRA, 11. — I giornali dicono che il Governo della Repubblica di Liberia ha deciso la deportazione di tutti i tedeschi e la liquidazione di tutti i loro affari. Il presidente della repubblica ha ordinato ai tedeschi di tenersi pronti a partire immediatamente ed ha vietato ai sudditi liberiani ed agli stranieri di assumere la rappresentanza degli interessi tedeschi. Il console di Spagna ha protestato energicamente contro questa decisione ed ha dichiarato che la semplice rottura delle relazioni diplomatiche non poteva annullare i trattati di commercio esistenti con la Germania.

Il presidente convocherà il Parlamento il 16 corrente in seguito alla dichiarazione di guerra della Germania.

NEW YORK, 12. — Il presidente Wilson ha emanato un proclama nel quale dice che non tollererà profitti esagerati che risulteranno dalle industrie di guerra.

Il proclama è diretto particolarmente agli armatori e alle compagnie di trasporto, le cui tariffe sono troppo elevate; rileva che le assicurazioni contro i rischi di guerra coprono tutte le perdite degli armatori e soggiunge: Tutti faranno il loro dovere. Coloro che rimanessero sordi a quest'appello dei soldati che versano il loro sangue sul campo di battaglia sarebbero giudicati da un pubblico verdetto.

Il presidente, rivolgendosi infine ai suoi compatriotti, dice: « Vi invito a compiere un grande dovere il quale è al tempo stesso un grande privilegio, una dignità luminosa e piena di distinzione. Io mi attendo che ogni uomo che non sia un vile si ponga ai miei fianchi in questa grande causa. Chiunque pensi soltanto a sè stesso non può aspirare ad essere considerato come uomo d'onore ».

ZURIGO, 12. — Si ha da Vienna: Il presidente del Consiglio Seidler ha informato il presidente della Unione czeca che i deputati Kramarz e Rasin e due altre persone coinvolte nel loro processo sono stati graziati.

WASHINGTON, 12. — La Camera dei rappresentanti ha approvato un progetto relativo al commercio col nemico. Il progetto vieta le relazioni commerciali, eccetto che con un permesso speciale, con tutti i paesi contro i quali gli Stati Uniti e i loro alleati sono in guerra ed autorizza il Governo a sequestrare i brevetti di proprietà dei nemici.

ZURIGO, 12 — Si ha da Berlino: L'imperatore Guglielmo ha diretto al presidente del Ministero di Stato prussiano il seguente messaggio:

In seguito alla relazione che mi è stata fatta dal mio Ministero di Stato in rispondenza al mio messaggio del 7 aprile, stabilisco con questo messaggio, a completamento di quello che il disegno di legge per la modificazione del diritto elettorale per la Camera dei deputati, da presentarsi alla Dieta della monarchia, perchè deliberi sopra di esso, sia basato sul suffragio elettorale eguale. Il progetto di legge dovrà in ogni modo essere presentato in tempo perchè le future elezioni possano avvenire secondo il nuovo diritto elettorale. La incarico di provvedere al necessario.

Dal Gran quartiere generale, 11 luglio 1917.

Guglielmo.

ATENE, 13. — Il Principe Andrea e la sua famiglia abbandoneranno in settimana la Grecia.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*